

XIII.

1ª TORNATA DI SABATO 26 MAGGIO 1934

ANNO XII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	330	Comunicazioni del Presidente	349
Annuncio di un prossimo lieto evento nella Famiglia Reale.	339	Disegni di legge (Approvazione):	
PRESIDENTE	339	Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale	342
Disegni di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto- legge 19 aprile 1934, n. 746, concer- nente la estensione ai personali dipen- denti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gen- naio 1934, n. 137, contenente provvi- denze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriamente al 28 ottobre 1922	356
Conversione in legge del Regio decreto- legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pub- blica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma	330	Conversione in legge del Regio decreto- legge 8 marzo 1934, n. 770, che ap- prova il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e delle relative norme di at- tuazione	356
CALZA-BINI	330	Conversione in legge del Regio decreto- legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'auto- strada Milano-Bergamo	357
GIGLIOLI	333	Conversione in legge del Regio decreto- legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'in- terpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, re- lativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia Aero- nautica	357
CAFFARELLI	334	Conversione in legge del Regio decreto- legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giu- gno 1927, n. 1018, concernente il re- clutamento e l'avanzamento degli uf- ficiali della Regia Aeronautica.	357
MARAINI	336		
BACCI	336		
GIUNTA	337		
Conversione in legge del Regio decreto- legge 15 gennaio 1934, n. 56, che di- sciplina i rapporti di condominio sulle case	339		
VIALE	339		
SPINELLI	340		
Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 aprile 1934, n. 705, concer- nente l'approvazione della Conven- zione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini	344		
OPPO	344		
GRAY	348		
ERCOLE, <i>Ministro</i>	348		
Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istitu- zione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra	349		
SACCO, <i>Relatore</i>	349		
ARCANGELI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	354		

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, numero 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico	Pag. 357
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	358
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra.	358
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926 n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimento di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali	358
Disegni di legge (Presentazione)	359
Disegni di legge (Votazione segreta)	359

La seduta comincia alle 10.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di salute, l'onorevole Alberici, di giorni 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Donegani di giorni 1; Begnotti, di 1; Sangiorgi, di 1; Luzzati, di 1; La Rocca, di 1; Del Croix, di 1; De Marsico, di 1; Borghese, di 1; Maracchi, di 1; Zugni-Tauro, di 1.

(Sono concessi).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichia-

rati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma. (*Stampato n. 43-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Calza-Bini. Ne ha facoltà.

CALZA-BINI. Onorevoli Camerati! Poichè ho l'onore di rappresentare e guidare agli ordini del DUCE la classe degli architetti inquadrati nel Regime, penso sia mio dovere porre per il primo in rilievo la importanza di questa legge, la quale non mira solo a rendere facili le espropriazioni delle aree destinate alla Casa Littoria; ma con la dichiarazione di pubblica utilità afferma solennemente, in nome del Governo e del Parlamento, l'alto significato che ha l'iniziativa della Direzione del Partito, che con la costruzione della sua sede vuol dare al Fascismo un edificio che sia insieme casa e monumento.

Monumento della idea fascista, eretto per i secoli che ci seguiranno; degno, come dice il bando di concorso, di tramandare ai posteri con carattere duraturo e universale l'epoca Mussoliniana.

Non è infatti sulle salde opere architettoniche che tutte le grandi idee, e i più gloriosi periodi storici hanno lasciato la indelebile impronta del loro potere nella storia dell'umanità? Non è così che l'ansia religiosa di una grande fede si perpetua nei secoli?

E noi possiamo ben sentire oggi, quando ormai l'idea Fascista ha permeato di sé tutta la coscienza del Paese, e i cerchi della sua influenza si allargano come le onde sonore nell'atmosfera mondiale, noi sentiamo, dico, che la casa che deve ospitare il meccanismo politico e amministrativo del Partito che quella idea custodisce e propaga, debba anche essere l'opera d'arte tipica della nostra fede e della nostra passione.

Quando apparve il bando di concorso lanciato dal Partito con la collaborazione del Governatorato di Roma e della Reale Accademia d'Italia, molti furono coloro che alla letizia della sorpresa fecero seguire l'allarme della preoccupazione.

È, dicevano essi, l'architettura italiana così matura da assolvere il grave compito cui viene chiamata? E la grandezza solenne e terribile dei monumenti che sul luogo prescelto, sacro alla romanità dell'Impero, circonda la nuova Casa Littoria, non farà tremare le vene e i polsi dei temerari che ad essi si accosteranno?

Interrogativi che se potevano rivelare in taluno il timore reverenziale suscitato dalla presenza delle vestigia imperiali, erano più spesso manifestazioni di quello scetticismo un po' amaro che, grazie a Dio, il Fascismo ha saputo invece divellere dall'animo della nostra gioventù, per sostituirlo con quella baldanza e pur cosciente fiducia che nell'arte, nella cultura e nell'agonistica, accompagna ormai la preparazione dei dirigenti e dei soldati di domani.

Certo non si può dimenticare la penosa impressione che or è qualche tempo, prima che la parola del Partito ponesse il problema sul suo vero terreno, suscitavano certe vignette e certe elucubrazioni non so più se prospettiche o letterarie, con le quali molti improvvisati architetti riuscivano solo a dare la misura.... delle loro illusioni e delle loro..... ignoranze!

Ma con il bando di concorso, illustrazioni e polemiche sono scomparse e cessate; e l'opportuno richiamo del Partito provvide anche a far tacere qualche residua ambizionalità.... che non voleva cedere.

Gli altri, gli architetti fascisti giovani coscienti e maturi, si sono raccolti in sé stessi, per sentire solo la voce della ispirazione e il ritmo della contenuta febbre creatrice; e di questo bene, per mio mezzo, essi esprimono qui la loro devota e commossa gratitudine al Partito che nel loro ingegno e nella loro preparazione ha avuto fede.

Proprio l'altro giorno, il Segretario del Partito, parlando in un gruppo di Camerati sul livello raggiunto dall'arte italiana, esprimeva la sicurezza sulla bontà del cammino sul quale ormai le arti si sono avviate da noi, dopo un breve periodo di disorientamento quasi generale.

Questa constatazione fu raccolta con un senso di conforto e direi quasi d'orgoglio, (è vero amico Maraini?) da quanti erano intorno, artisti e, in qualche modo, responsabili del movimento artistico italiano.

E quanto all'architettura, che anche nei recenti Littoriali ha dato la rivelazione di ciò che possono persino i nostri giovanissimi studenti, riprendendo le parole del camerata Starace io posso ben dire che essa marcia a passo accelerato con obiettivi sicuri.

È tempo dunque che verso i giovani si vada davvero con la fiduciosa aspettazione che li incoraggi e li aiuti; non con la presunzione di costringerli ancora in vecchie formule accademiche, o, quel che è peggio, in quell'ibrido compromesso che ancora oggi (*Rumori — Commenti*), e me ne rincresce,

(*Commenti*), molti gerarchi accettano o impongono per l'architettura, pur avendolo fascisticamente respinto nella politica e nella vita.

E i giovani, che non sono stati mai avvelenati dall'atmosfera dei compromessi, non li ammettono invece neppure nell'arte!

Non temo di ripetermi se ancora una volta affermo, che assai spesso la ragione per cui i giovani si lasciarono attrarre dalla sirena che al di là dei confini cantava la legge della novità, va ricercata in una reazione contro l'opera di certi falsi sacerdoti della tradizione, che la tradizione intendevano non come una iniziale forza creatrice, ma come un pesante giogo fatto di schemi e di ornamenti che si volevano gabellare come i segni di uno stile o come le impronte indelebili che ogni secolo lascia di sé.

Leggiamo il bando del concorso indetto dal Partito; o anche solo la relazione che tutti avete sott'occhio, cesellata in perfetta forma dal camerata Fera. Vedete, il relatore riporta gli avvertimenti principali riguardanti la mole e il colore, e rileva giustamente l'alto senso politico e storico con cui si avverte che « la concezione architettonica dovrà essere tale da corrispondere alla grandezza e alla potenza del Fascismo, e al rinnovamento della vita nazionale nella continuità della tradizione di Roma ».

Parole queste che hanno aperto anima e cuore agli architetti italiani, segnando la via certa sulla quale essi anelano di ritrovarsi e di proseguire. (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Lascino dire! Anche se sono di opinione contraria! (*Si ride*). Poi, potranno domandare loro la parola!

CALZA-BINI. Non è questo il luogo per fare polemiche....

PRESIDENTE. Non faccia polemiche, vada avanti!

CALZA-BINI. Parole di cui io, come architetto, e insegnante e fascista ringrazio il camerata Starace e i suoi collaboratori.

Infatti la pretesa di mantenere l'architettura ferma sulle posizioni tenute dai nostri anziani, e chiudere gli occhi alla realtà delle diverse esigenze di vita e di spirito e delle possibilità offerte dai materiali nuovissimi, era assurda e dannosa (*Commenti*); ma altrettanto pericoloso....

FARINACCI. Basta che non si faccia del novecento!

PRESIDENTE. Onorevole Farinacci, l'ho visto! Lo do presente! (*ilarità*).

CALZA-BINI. Ho detto che la mia è una dichiarazione di fede. Chi non ha questa

fede, è padrone di parlare e di dire quello che crede! (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Calza-Bini, non provochi gli onorevoli camerati! (*Si ride*).

GIUNTA. Non vogliamo la stazione di Firenze in Via dell'Impero! (*Vivissime approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli camerati, stiano a sentire! Poi verrà l'onorevole Giunta a parlare contro i novecentisti!

Una voce. Siamo di parere contrario!

PRESIDENTE. Non importa. Voteranno con palla nera! (*Viva ilarità*). Onorevole Calza-Bini, vada avanti!

CALZA-BINI. Ma siamo d'accordo nel condannare le deviazioni evidenti da forme e teorie lontane da noi nello spazio come le altre nel tempo; teorie che hanno per qualche tempo traviato numerosi e pur valorosi giovani, i quali erano giunti a negare ogni possibilità del monumentale, ogni espressione architettonica di solennità e di grandezza, condannate come retorica inutile e falsa, in nome della funzionalità pura e del razionalismo assoluto. (*Interruzioni*).

Anche in questo il richiamo del Partito è stato dunque salutare; e io sono certo che davanti all'esplicito invito di dare espressione alla grandezza e alla potenza del Fascismo, si opererà una selezione proficua e feconda, onorevole Giunta.

PRESIDENTE. Lo lasci stare! (*Si ride*).

CALZA-BINI. E quel risveglio che, latente sino a poco fa, è ormai in atto nei giovani nostri migliori, li porrà in condizione di rispondere all'appello che è stato loro lanciato.

Perchè ora essi vanno tornando con amore e intelligenza allo studio dell'antico (*Commenti — Rumori*), non per ricopiarne le apparenze superficiali o mutevoli... (*Interruzioni*).

FABINACCI. È finita col Novecento!

OPPO. L'intelligenza italiana non è mai finita! (*Interruzione del deputato Farinacci*).

PRESIDENTE. Onorevole Farinacci, stia zitto!

Una voce. Aboliamo la Triennale!

PRESIDENTE. Onorevole Oppo, non raccolga le provocazioni! (*Si ride*).

GIUNTA. Torniamo a Roma ed al classicismo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Giunta, chieda di parlare, e parlerà a suo turno.

CALZA-BINI. E io vi ripeto che i nostri giovani tornano con amore ed intelligenza allo studio dell'antico... (*Commenti — Rumori*)... ma non per ricopiarne le forme superficiali o mutevoli... (*Interruzione del deputato Rotigliano*).

PRESIDENTE. Onorevole Rotigliano la finisca!

CALZA-BINIma per penetrarne quello che è lo spirito eterno di grandezza e di bellezza, per conoscere le ragioni di quello spirito, che sono eterne. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio! Stiano attenti!

CALZA-BINI. Tanto più che l'argomento ha grande importanza, se si esamina serenamente in tutto il suo significato.

Dicevo dunque che col rinnovato amore per lo studio delle grandi opere del passato i nostri giovani migliori si propongono così veramente di continuare le tradizioni.

TERUZZI. Ne abbiamo abbastanza di Sabaudia!

OPPO. È la più bella cosa che sia stata fatta. È l'unica città fascista che sia uscita fuori! (*Commenti — Rumori*).

TERUZZI. È bolscevismo e marxismo. È roba tedesca e bolscevica.

OPPO. Non ve ne intendete! (*Rumori*).

CALZA-BINI. Il piano regolatore di Sabaudia è il germe di una vera città moderna, ed è nobilissima cosa!

PRESIDENTE. Onorevoli Camerati, è ora di finirlo! È ora di fare silenzio! Arte e disciplina sono forse sinonimi? Mi facciano il favore di restare tranquilli e di permettere che tutte le opinioni in fatto d'arte siano liberamente espresse.

Continui, onorevole Calza-Bini.

CALZA-BINI. Dato l'umore generale non vorrei che si desiderasse di tranquillizzare le coscienze rispettose dei resti imperiali con la falsa ricostruzione di qualche tempio antico....

Voci. No, no! (*Commenti*).

TERUZZI. Non siamo degli idioti! Siamo della gente di gusto!

CALZA-BINI... o di un teatro romano adattato alla meglio a ricevere la Mostra della Rivoluzione o il pulsante ritmo delle organizzazioni del Partito. Sarebbe infatti possibile immaginare che nei futuri millenni l'opera che oggi il Fascismo vuole elevare a testimonianza della sua potenza e a gloria dei suoi martiri, possa essere confusa con le rovine di altre epoche, siano pur esse gloriose come quelle romane? E che forse Benito Mussolini, che pure ha voluto richiamare da Roma spirito e forme significative aderenti alla nostra anima di eredi della latinità, si presenta alle Legioni delle sue Camicie Nere indossando la corazza o la clamide?

Ho detto dunque che ora si sta ritrovando la via per continuare la tradizione; conti-

nuare dunque, non ripetere... (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. La vogliono finire?....

CALZA-BINI. E romana di respiro e di possanza, ma nostra nel tempo e nello spazio, deve essere la Casa Littoria sulla via dell'Impero. Su questo siamo tutti d'accordo. (*Approvazioni*). E questo sarà anche il coronamento della grande battaglia che noi architetti combatteremo e combattiamo per affermare i limiti e il compito dell'architettura nostra; per affermare soprattutto che la architettura non è disegno di belle e vuote decorazioni scenografiche.... (*Rumori*).

GUGLIELMOTTI. E non è un monopolio!

TERUZZI. E non è copia del bolscevismo!

PRESIDENTE. Onorevole Teruzzi!.... La prego di smettere e di sedere. Lei sta forse comandando qui, con tono da bombardiere, tutte le camicie nere d'Italia?... (*Ilarità*).

CALZA-BINI. ...e non accozzaglia di formulette aride, senza afflato di potenza creatrice; ma fusione armonica delle tre necessità fondamentali: destinazione, costruzione, significazione, espresse con tecnica rigorosa in un impeto d'arte e con raffinata sensibilità....

GUGLIELMOTTI. Va' a vedere la chiesa di Cristo Re!

PRESIDENTE. La conosce! (*Ilarità*).

CALZA-BINI. E la apprezza. (*Rumori*).

Ma ora che questi caposaldi sono stati posti alla base delle nostre scuole; ora che il Fascismo ha ridato alla gioventù il senso religioso del dovere e la piena e serena fiducia nelle proprie forze, più larga e generosa avrebbe dovuto essere la comprensione per le aspirazioni dei giovani; che più spesso, e più numerosi avrebbero potuto essere chiamati a dare opera (*Interruzioni*) nelle tante costruzioni che invece sono sorte, e sorgono tuttora, con la più evidente assenza di ogni elementare buon gusto e di ogni aspetto di nobiltà. (*Interruzioni*).

Se così fosse stato, avremmo avuto, intanto, una produzione migliore, e avremmo assai meglio preparato l'ambiente e gli artefici per la creazione del più grande monumento della nostra civiltà. (*Rumori*).

GUGLIELMOTTI. Purchè non ci siano gli Accademici!

CALZA-BINI. L'isola Tiberina non verrà fuori, sta' tranquillo. Ricordo che da questa tribuna or sono due anni, ebbi a svolgere lo stesso concetto; e chiesi allora che nel fervore di opere pubbliche che il Regime andava

elevando, si fosse provveduto a giovare dell'ingegno e della fede di tanti giovani meritevoli. Qualche cosa si è fatto; ma poco. E troppe sono ancora le Amministrazioni grandi e piccole che lasciano i progetti nelle poche mani di... sapienti accentratori, (*Approvazioni — Commenti*) o negli uffici tecnici che sono attrezzati ad altri compiti e non a dare impronta d'arte e di bellezza alle opere edilizie anche se modeste e di piccola mole.

Se alla bontà del sistema con cui il Fascismo prepara oggi i suoi architetti nelle scuole e li inquadra per la professione nella vita, corrisponderà dunque una sempre più larga utilizzazione delle forze vive e fresche che nell'arte si rinnovano e si maturano, il dubbio e lo scetticismo sul valore della nostra architettura non sarà più che un lontano ricordo.

GUGLIELMOTTI. Bisogna rompere il monopolio!

CALZA-BINI. Se la giovane architettura italiana sarà debitamente aiutata dalla serena fiducia di popolo e di dirigenti e non dall'ostilità preconcetta, saprà essere all'altezza dei compiti che il Fascismo le commetterà, per lasciare, dovunque, l'impronta della sua potenza e della sua fede. E la romanità che dà il segno a tutte le iniziative del Regime, si perpetuerà con nuove forme e ritmi posanti in un'arte che per essere a un tempo romana e moderna sarà veramente fascista. (*Interruzioni del deputato Giunta*).

Camerati! Oltre 600 sono stati gli architetti che hanno chiesto di partecipare al concorso; e se anche solo una parte di essi condurrà alla fine il lavoro, io voglio sperare che l'aspettativa non vada delusa; e la Casa Littoria sarà degna delle vestigia che intorno testimoniano dell'Impero di ieri e della dura volontà del Fascismo che guarda al sicuro domani. (*Applausi — Commenti*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli camerati! Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Giglioli.

GIGLIOLI. Camerati, dopo le belle parole della relazione Fera e quelle audaci del camerata Calza-Bini se ho chiesto di prendere la parola è unicamente perchè, come studioso di archeologia, anzi — non vi spaventate! — come professore di questa disciplina, desidero manifestare la profonda commozione di chi tutto si è dedicato ai severi studi della ricostruzione del nostro passato, al pensiero che nel cuore stesso di Roma antica sorgerà fieramente la Casa Littoria. (*Approvazioni*);

commozione vivissima, invero, perchè solo ora, dopo tanti secoli, questa nostra divina Roma riprende la sua tradizione edilizia imperiale.

Il suolo — permettetemi di rievocarlo — dove la volontà romana del Duce ha voluto tracciare diritta come un gladio romano la Via dell'Impero, vide uno dopo l'altro sorgere i monumenti coi quali Roma, divenuta padrona del mondo, volle celebrare nel marmo i suoi grandi avvenimenti. Erano lì le ultime propaggini del Quirinale e dell'Esquilino, le quali si avanzavano verso il Campidoglio e il Palatino; quelle propaggini che, attraversate dall'argiletto, erano un dì coperte dalle umili case della Suburra.

Cominciò Cesare — non temete che vi faccia una lezione di archeologia — a redimerla, quando dalla Gallia che stava conquistando, scrisse a Cicerone perchè gli acquistasse il suolo per potere innalzare il suo foro e quel tempio di Venere Genitrice di cui tre colonne, per forza Fascista, sono state di nuovo rialzate per volere del DUCE nel bel sole di Roma.

Dopo Cesare, Augusto, dopo Augusto, Vespasiano.... (*Interruzioni*).

Questi Imperatori tutti innalzarono in quel luogo monumenti di straordinaria bellezza e grandiosità. È quindi sopra un suolo sacro che la Casa Littoria deve sorgere, e male penserebbero coloro che volessero temere che essa potesse stonare e potesse contrastare con le grandi memorie del passato.

Io ho fede che se avranno cuore di fascisti, se avranno animo di romani, se avranno coscienza dei monumenti che intorno circondano questa Casa Littoria, da cui lo sguardo spazierà dal Palatino al Campidoglio, gli artisti italiani sapranno trovare finalmente quella parola che noi tutti attendiamo, una parola moderna, una parola nuova, ma una parola che sia nostra, che non sia un'eco anacronistica in clima fascista (*Approvazioni*) di un'architettura nata nel settentrione o nelle steppe russe.... (*Applausi — Vivissime approvazioni*), ma sia un'opera romana, degna di sorgere nel cuore stesso di Roma, nel centro della romanità. (*Approvazioni*).

Se noi pensiamo che cosa fosse quella località or sono soltanto dieci anni, e come un ammasso lurido di catapecchie e di case indegne del cuore di Roma sorgesse tra i ruderi dell'antica maestà imperiale, ci pare veramente di sognare vedendo tali ruderi e tali monumenti risorti a nuova vita e schierati anch'essi in battaglia lungo quella via dell'Impero, dove ieri ancora vedemmo i reduci

della nostra guerra, i soldati di oggi e i soldati di domani, tutti uniti in una sola fede fascista, inneggiare al DUCE.

Ora che questa Casa Littoria sorga in quel punto è veramente il suggello fascista nel cuore di Roma, è il Fascio che ancora una volta è piantato sui monumenti imperiali.

Io auguro che sulla Casa Littoria, dove avrà sede quel Partito Fascista che aduna in sé tutte le energie vitali della Nazione, dove saranno raccolte le memorie dei martiri della Rivoluzione, possa essere scritto quello che Benito Mussolini dettò anni or sono: « Roma è il nostro punto di partenza e di riferimento, è il nostro simbolo, o se si vuole, il nostro mito ».

Noi sogniamo l'Italia romana, cioè saggia e forte, disciplinata e imperiale.

Molto di quello che fu lo spirito immortale di Roma risorge nel Fascismo; romano è il Littorio, romana è la nostra organizzazione di combattenti, romano è il nostro orgoglio e il nostro coraggio.

E appunto perchè la Casa Littoria sorgerà tra le rovine dei monumenti antichi, permetteteci ad un fascista archeologo di chiedere che vicino a queste parole augurali possano anche essere incise nel marmo queste altre del DUCE: « Noi che abbiamo il privilegio di vivere in questa divina penisola, da dove i romani dilagarono per tutto il mondo, dobbiamo vivere non come parassiti della loro grandezza e della loro gloria, non rivolti al passato, ma con la faccia tesa verso l'avvenire ». (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Caffarelli. Ne ha facoltà.

CAFFARELLI. Onorevoli Camerati; sia consentito ad un ingegnere, la prima volta che gli è concesso di parlare da questa tribuna, di esprimere la sua profonda emozione, nell'invitarvi ad approvare la conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, che autorizza la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di costruzione della Casa Littoria in Roma.

Questo è un atto legislativo, ma è anche il primo atto di questa Camera che sancisce davanti al Paese e al mondo la volontà di creare dalle fondamenta in Roma, la prima Casa Fascista.

Sarà questa la sola « Casa Romana » che avrà l'onore di aprire le sue porte e le sue finestre su la Via dell'Impero, perchè essa è l'unica Casa degna di sorgere davanti ai maggiori testimoni eterni dell'eterna grandezza di Roma.

Nessuna disposizione — tra le molte norme tecniche e legali che regolano lo svolgimento e l'attuazione del Piano Regolatore di Roma — nessuna appare più appropriata di questa e più cara al nostro cuore di fascisti.

Nella mente di Colui che volle la nuova grandezza dell'Urbe e da Colui che può dirsi il primo costruttore d'Italia, non poteva fissarsi destinazione più alta per il compimento edilizio della Via dell'Impero che deve e sarà certamente il grande cuore dell'Urbe.

Ma c'è un punto sul quale vi chiedo di fermare un istante la vostra attenzione.

Nelle costruzioni edilizie sono gli edifici — come tra gli uomini sono le figure fisiche — quelle che rappresentano più spiccatamente le caratteristiche di un'epoca e che personificano l'epoca stessa ed una civiltà determinata.

Noi auspichiamo allora che questa Casa Littoria — pensata fascista sin dalle sue più profonde radici, fin dalle sue ciclopiche fondamenta — fatta culla dell'idea e dello spirito della Rivoluzione, nata sotto il sole di Roma — sotto gli occhi del DUCE, costituisca non solo un monumento ed un simbolo della sua epoca, ma rappresenti « tipicamente » questo periodo di Rinascita e di Vittoria, per le sue strutture, per le caratteristiche tecniche, per la disposizione dei suoi elementi, come lo rappresenterà per le sue linee esteriori.

Si è detto che la moderna arte del costruire non sia così perfetta, o per lo meno non sia così libera da riflessi d'intonazione straniera, e che pericoloso sarebbe affidare quest'opera a qualche spirito avvenirista con rischio di vedere irrimediabilmente compromessa la splendida armonia latina esistente tra il Colosseo e il Campidoglio, tra i Fori e il Palatino. (*Applausi*).

Ora io dico, onorevoli camerati, che « occorre aver fede nell'eterna fecondità del genio latino ». Come la Rivoluzione ha saputo ridare agli italiani un'anima, così il genio latino saprà, nelle linee del nuovo edificio, scolpire le stigmate di quelle che sono e che saranno le sagome caratteristiche delle costruzioni dell'epoca di Mussolini.

Come ingegnere mi preme tuttavia di rilevare un dato particolare.

All'articolo 5 del bando di concorso si dice che: « il concorrente ha piena libertà nei riguardi del sistema costruttivo e dei materiali di costruzione ».

Non saremo certo qui, noi, a porre un freno alle genuine espressioni dell'arte e della tecnica, specie quando la materia allo studio è irradiata di tanta poesia. Solo vorrei

chiedere agli architetti accademici (*Rumori*) e ai Camerati segretari nazionali dei Sindacati ingegneri e architetti che fanno parte della Commissione del concorso che, risolti i problemi imposti dalla non facile planimetria triangolare messa a disposizione, e risolti i problemi inerenti alla sistemazione dei quartieri immediatamente retrostanti al nuovo edificio, tengano bene presente, accanto alla eleganza dell'edificio Littorio, il valore e la importanza dell'elemento « forza ».

Se il classico Orazio fin dai suoi tempi augurava che il « Campidoglio resistesse più a lungo del bronzo » noi, non meno romanamente, pensiamo che questa casa del Fascismo deve portare, non solo nelle sue linee esteriori l'impronta caratteristica e indelebile dello stile fascista e dell'epoca di Mussolini, ma desideriamo che questa Casa Littoria sia saggiamente misurata nelle sue strutture e sia calcolata soprattutto in funzione del fattore « tempo » che ordinariamente si misura sulla base degli anni, mentre noi vogliamo che in questo edificio possa calcolarsi con il metro dei secoli. (*Applausi*). Noi sentiamo che in questo appunto la costruzione che sorge ha un nuovo significato, diverso da quello degli altri edifici, che giornalmente si fanno.

La nostra passione ci spinge a chiedere che indipendentemente da simulatori rivestimenti e libera da artifici, questa Casa abbia nelle sue strutture quelle dimensioni e quelle caratteristiche e quelle possibilità materiali di resistenza che pur consentendo l'eleganza e l'ardimento, ci diano però la matematica certezza di sopravvivere ai monumenti accanto ai quali è destinata a sorgere, e dia la garanzia di durare tanto nel tempo, quanto siamo certi e profondamente convinti che sono destinati a durare e che dureranno tra gli uomini il nome e il ricordo di Benito Mussolini.

Sarà dunque questa un'opera dove lavoreranno insieme — in perfetto accordo di intenti — la tecnica e l'arte, gli architetti e gli ingegneri. Dove la linea non potrà prevalere sulla forza perchè gli scopi da raggiungere sono due ugualmente grandi e difficili.

Che se fra questi scopi vi potesse essere una gerarchia — dovremmo riconoscere insieme che il diritto di precedenza spetterebbe alla forza, ossia alla durata.

Se la schiettezza della forma ci preme in questo monumento, la certezza della sua durata ci appare come una premessa ed un requisito indispensabile.

Se tale è la nostra convinzione profonda, diamo — onorevoli Camerati — agli organi delle

Amministrazioni statali la nostra approvazione e concediamo la condizione necessaria per la dichiarazione di pubblica utilità che è anche il mezzo per vedere questa « Casa Fascista » più rapidamente realizzata.

Ed allora salutando la nuova fatica, diciamo ai nostri Camerati che affrontano l'arduo cimento: « Liberatevi da ogni artificio caduco, — costruite con tecnica romana — con mura più dure del bronzo, perchè vincano i secoli ». (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Ultimo iscritto a parlare è l'onorevole camerata Maraini. Ne ha facoltà.

MARAINI. Onorevoli Camerati! Il disegno di legge, del quale si discute, ha già avuta così ampia ed elevata illustrazione sotto tutti i suoi aspetti da farmi temere che sia soverchia audacia prendere la parola. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Vada avanti, vada avanti!

MARAINI. Ma io vi prego di sentire in essa, dimenticando la mia persona, solo l'appassionato fervore degli artisti, dei pittori, degli scultori e degli incisori nel salutare il sorgere imminente della nuova « Casa Littoria »! Poichè essa viene nel momento in cui l'arte, dopo decenni di smarrimento e di tormento, incomincia a ritrovare, nella fede del vero, una sua ragion d'essere: quando dal chiuso delle ricerche perseguite, inseguendo teorie filosofiche e letterarie, l'arte riallarga il suo respiro, commisurandolo a quello potente delle moltitudini; quando l'arte è ansiosa di rifarsi alla vita per raffigurarla in tutta la pienezza delle sue vicende.

Orbene, quale la forza che ha operato e va operando in Italia questa profonda trasformazione, se non il Fascismo? Il Fascismo che, attraverso l'inquadramento sindacale, ha saputo infondere nell'artista un animo ed uno spirito nuovo, togliendolo all'isolamento in cui si appartava e si compiaceva quasi romanticamente di restare incompreso, per fargli sentire tutta la bellezza degli eventi di questo incomparabile tempo, la nobiltà delle azioni eroiche, la prestantza fisica dell'atletismo, l'impeto formidabile delle folle, la sana fecondità della terra e così, così via? Il Fascismo che, in una parola, ha, al di sopra delle disquisizioni di indirizzo artistico, anzi lasciando a ciascuno la libertà della propria ispirazione, ha saputo operare ben più profondamente che non con una dottrina estetica, risuscitando nell'artista il cittadino, e nel tecnico l'uomo?

Per questo il sorgere della « Casa Littoria » è per gli scultori e pittori ben più e ben altro che il sorgere di un monumento insigne o di

un grande edificio, ove l'architettura faccia le maggiori sue prove e segni magari, — lo auguriamo e crediamo —, la sua affermazione definitiva del tempo presente.

La « Casa Littoria » è per loro il tempio cui aspirano poter fare devotamente omaggio del loro lavoro, perchè, come già nella Mostra della Rivoluzione, il museo che della Rivoluzione ivi sorgerà, possa avere il più alato e insieme più eloquente, vivo, commosso, virile commento.

E la fede dei loro cuori possa così dire nel tempo dei tempi a qual fiamma si sia accesa.

Onorevoli Camerati! Il Fascismo se già abbia nel Foro Mussolini cantato con le sue innumerevoli statue il rinato splendido vigore della stirpe; se nell'Arco di Bolzano abbia alzato alla Vittoria ed ai martiri un inno perenne; se nella Casa Madre dei mutilati abbia consacrato agli eroi più alti e cari la sua appassionata riconoscenza, se in tanti e tanti edifici abbia celebrato le sue giuste conquiste e realizzazioni in tutti i campi del vivere civile; il Fascismo non ha ancora fissato il ricordo della sua storia eroica nelle vicende e negli uomini e nei luoghi.

Possa questo trovar compimento nella nuova Casa Littoria, intorno ai cimeli della Rivoluzione, ove le tracce della passione e della lotta e del sacrificio più sublime serbano ancora la vivezza eroica dell'azione, intorno all'ara dei Caduti, intorno anche al lavoro quotidiano; possa questa azione trasfigurata vivere nel nudo vigore dell'affresco e nella durezza nobile del bronzo, ed affermare come la storia di Roma si continui e si compia, lungo la Via dell'Impero, nei grandi nomi di Cesare e di Benito Mussolini. (*Applausi — Commenti*).

Una voce. Queste sono parole!

FARINACCI. E la conclusione? (*Commenti*).

PRESIDENTE. La conclusione, onorevole Farinacci, è che questa discussione non è ancora finita, perchè si è ora iscritto a parlare l'onorevole camerata Bacci.

Parli, onorevole Bacci.

BACCI. Vi parrà strano che interloquisca, in questa discussione artistica, un profano, ma il mio intervento a questa discussione non vuole essere se non la manifestazione di un desiderio, che ormai è stato chiaramente espresso da tutta questa Assemblea.

FARINACCI. Non tutta!

BACCI. Dirò allora: da tutta questa Assemblea, ad eccezione del camerata Fari-

nacci... il quale però ancora non sa che cosa io intenda dire! (*ilarità*).

Il desiderio cioè, che ci trova certamente concordi, di vedere finalmente decisa la costruzione della Casa del Partito Fascista, della nostra Casa, e di vedere questa costruzione sorgere nel cuore dell'antica Roma. (*Commenti*). Ma, appunto perchè profano, io ritengo di interpretare il sentimento della generalità — per non dire della totalità — dei fascisti nel raccomandare che questa Casa artisticamente sia la espressione non di disfacimenti o di sconfitte, ma dell'epoca della nostra Rivoluzione, e la espressione della Vittoria, degna del nostro tempo, degna di Roma, così come noi l'abbiamo voluto, così come l'ha voluto il DUCE. (*Applausi — Commenti*).

PRESIDENTE. Sono tutti d'accordo! Continui. Ce n'è per tutti! (*Interruzione del deputato Gray*).

Onorevole Gray, ce n'è anche per lei!

BACCI. Onorevole Gray, non deve essere una delle solite imitazioni di quelle architetture che sono il prodotto dei disfacimenti politici e morali degli altri paesi, della sconfitta, e non della Vittoria: cioè precisamente l'architettura tedesca, che noi non vogliamo perchè contrasta con il sentimento, perchè contrasta con il nostro buon gusto. (*Interruzioni dei deputati Farinacci e Teruzzi*).

OPPO. Non sapete distinguere... non avete competenza per distinguere.

BACCI. Non vogliamo un'architettura bolscevica. (*Applausi*).

TERUZZI. La vostra è arte tedesca e bolscevica!

OPPO. In guerra eravamo italiani!

PRESIDENTE. Onorevole Oppo, dopo prenderà la parola anche lei! Ma non dia tutti i momenti in ismanie inutili! Continui, onorevole Bacci.

BACCI. E non vogliamo nemmeno un'architettura che sia espressione di ibridi patteggiamenti e di ibridi congiungimenti tra bolscevismo ed architettura teutonica. Non vogliamo nulla che rappresenti una vieta, stupida e pedestre imitazione e scimmiettatura di quella che è l'espressione degli altri e che si può addire agli altri. Vogliamo una Casa nostra, semplice, forte, quadrata....

Voci. Romana!

BACCI.che rappresenti l'espressione della romanità e dello spirito fascista che noi viviamo. (*Approvazioni*).

Ho finito. Ma non senza concludere osservando che, al di fuori di queste discussioni che ci possono dividere, c'è una ragione essenziale per cui questo disegno di legge deve

essere approvato da questa Assemblea per acclamazione. Questa ragione essenziale è nel nostro sentimento e nel nostro desiderio di veder sorgere al più presto la Casa del Fascismo in Roma Imperiale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che ha domandato di parlare, per concludere questa discussione, interessantissima ma non altrettanto tranquilla, l'onorevole Giunta.

S'intende che, dopo che avrà parlato l'onorevole Giunta, la discussione generale sarà chiusa.

Voci. Oppo, Oppo!

OPPO. Sono iscritto a parlare, ma su un'altra questione!

PRESIDENTE. Nella discussione generale non può parlare, ma per fatto personale quanto vuole!

TERUZZI. Debbono difendersi di tutti i reati che hanno commesso!

PRESIDENTE. Onorevoli Camerati, metto a partito la chiusura della discussione generale, riservando la parola al camerata onorevole Giunta.

(*È approvata*).

L'onorevole Oppo potrà sempre parlare; perchè è stato nominato almeno un milione di volte. Quindi egli ha già un milione di ragioni per chiedere la parola, per fatto personale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giunta.

GIUNTA. Onorevoli Camerati, se la istituzione in Roma della Casa Littoria non avesse avuto nessun altro merito, avrebbe quello di avere dato luogo a questa animatissima discussione (*Approvazioni*), la quale discussione era in atto da molto tempo negli spiriti sia degli artisti, sia degli spettatori, e non aspettava che il momento di poter esplodere. (*Approvazioni*). Siamo tutti d'accordo.

E sarebbe ovvio e lapalissiano discutere ancora sulla grandiosità e, direi meglio, sulla santità di questa istituzione.

Ma non vorrei che qualche malandrino (*ilarità*) tentasse di confondere le idee e di attribuire, putacaso, a un fascista della mia stoffa e del mio passato....

Voci. Bene! Bravo Giunta!

GIUNTAombre o velleità antifasciste, perchè, per esempio, io potrei domani criticare acerbamente il progetto approvato da qualche accademico o creato da qualche artestone in voga. (*Applausi*). È dunque bene stabilire che una cosa è la Casa Littoria come concezione fascista e una cosa è e sarà l'architettura che le darà corpo. (*Applausi*).

Sulla via dell'Impero bisogna camminare molto cauti: perchè vi è passata tutta la storia di Roma e tutta la storia della civiltà (*Applausi*). Perchè vi passa tuttora la nostra giovinezza, quella dell'Opera Balilla e la giovinezza armata dal DUCE. Perchè vi passa ancora, dietro il cavallo bianco del DUCE, la storia d'Italia, e perchè, innegabilmente, vi passerà anche domani quella che sarà la nostra storia.

Ed allora bisogna dire a tutti coloro che si occupano di questo argomento, che bisogna affrontarlo con molta serietà. Ho sentito qui dentro delle interruzioni di vario genere. Chi parlava di bottega, chi parlava di concentrazione di individui. Non so se siano verità od ombre; comunque, è bene che, di queste cose, non si debba dare spettacolo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Io non le ho sentite! (*Si ride*).

GIUNTA. Io sì.

PRESIDENTE. Le hanno certamente dette sottovoce. (*ilarità*).

GIUNTA. Tutti quelli che hanno parlato di questo argomento si sono tenuti sulle generali. Non ci sono stati che gli interruttori che siano stati precisi. Nessuno si è voluto spiegare con un esempio. (*Applausi*).

Io non pretendo di ricostruire una casa romana o un tempio romano. Ma non intendo neanche che si costruisca uno di quegli aborti che si chiamano stile Novecento. (*Applausi*).

Io ho seguito a suo tempo la polemica di Roberto Farinacci contro il novecentismo e soprattutto contro la Triennale di Milano.

FARINACCI. Fui chiamato allora antifascista!

GIUNTA. Eravamo allora e siamo ancora oggi pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Andiamo avanti.

GIUNTA. Chi ha avuto la fortuna di fare ogni tanto qualche fuoruscita oltre frontiera, spingendosi fino al Mar Baltico, o alla Manica, o verso Danzica, ha visto che cosa è lo stile Novecento, dico che cosa è questa originalità che si vorrebbe gabellare sotto il nome di fascista. (*Applausi*).

Se andate a Berlino, che è una città senza carattere architettonico, voi non vi trovate certamente offesi da quegli enormi baracconi, che del resto anche Berlino costruisce alla periferia; ma non troverete mai un tedesco che vi costruisca un edificio così detto stile Novecento, attorno o nel centro di Dresda o di Norimberga.

Farinacci giudicò un giorno, nella sua polemica, stile bolscevico quello di cui si

parla. È esatto. Il bolscevismo tende in tutte le sue forme — e l'arte del resto è una delle più grandi espressioni dei popoli e delle civiltà — a creare ordinamenti — e quindi l'arte stessa — livellatori, egualitari, senza connotati, ma sopra tutto senza carattere. (*Approvazioni*). E come si è distrutto il concetto della famiglia e della religione, così si vuol distruggere l'arte. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Del resto, per trovare lo stile di quella che sarà la Casa Littoria basterebbe averlo nel sangue il Fascismo; ma io non so se coloro che formano la Commissione giudicatrice lo hanno. (*Applausi*).

Voce. Hanno la tessera!

GIUNTA. Questo non dice nulla. Purtroppo ci sono Sansepolcristi anche del 1934. (*Commenti*).

Quello che conta è esser stati presenti nelle giornate di sangue per capire lo spirito profondo del Fascismo. Ora io dico che per sapere quello che dovrà essere la Casa Littoria, basterà riportarsi a quella che è stata la nostra origine. In fondo noi nel 1920 e nel 1921, con le nostre formazioni sindacali e militari, abbiamo cominciato a parlare di Principi e Triari. Tutta la nostra origine l'abbiamo voluta far risalire nelle lontananze di Roma e quindi della civiltà romana. Perchè vogliamo confondere oggi le colonne di Augusto con un edificio novecentista? Perchè qui è l'antitesi. Quando noi abbiamo avuto, dopo Roma, la seconda grande idea universale, che è quella impersonata dal Cinquecento, cioè dal classicismo, che è un ritorno evidente alla concezione romana, come possiamo noi, esaltatori in pieno di queste due grandi epoche, che hanno creato e formato la nostra più grande civiltà, andare — scusatemi il termine poco parlamentare — a imbragarci in questa importazione di esemplari e di paradigmi che ci vengono da popoli, i quali non hanno questo nostro spirito di civiltà e non sentono quindi profondamente questa nostra antitesi?

Concludo per affermare in modo decisivo quello che finora non è stato detto. Primo: niente a che vedere la forma architettonica con lo spirito che ha ispirato l'idea di costruire la nostra Casa, la Casa del Fascismo, nel centro di Roma. Secondo: rifuggire da forme che hanno carattere straniero e in antitesi perfetta con la nostra civiltà. Ho detto: non facciamo nella via dell'Impero la stazione di Firenze! Non ho voluto offendere nessuno. Entrate di giorno, con uno dei treni rapidi, nella stazione di Firenze e guardate la stridente antitesi fra quel baraccone sulla destra,

entrando, tinto di rosso, e la punta sottile e paradisiaca del campanile di Santa Maria Novella! (*Vivissimi, prolungati applausi*).

Voci. Bravo! Bravo! Parli Oppò!

OPPO. Io non c'entro!

PRESIDENTE. La chiusura della discussione generale è stata già approvata. Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(*La Camera sorge in piedi plaudendo*).

Voci. Viva il DUCE! (*Applausi vivissimi, grida: DUCE! DUCE!*).

Altre voci: Votiamo per acclamazione!

PRESIDENTE. L'acclamazione con la quale avete approvato il disegno di legge della Casa Littoria, e della quale si dà atto, non esclude che, per l'articolo 63 dello Statuto, si debba fare la votazione a scrutinio segreto.

Annuncio di un prossimo lieto evento nella Famiglia Reale.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi — I Ministri e tutti i Deputati di alzano*). Comunico alla Camera che, con lettera in data di oggi, il Prefetto di Palazzo di Sua Maestà il Re partecipa che Sua Altezza Reale la Principessa di Piemonte ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Grida ripetute di Viva il Re! Viva Savoia! — Nuovi vivissimi applausi*).

Sono sicuro di interpretare i vostri unanimi sentimenti esprimendo alla Maestà del Re e agli Augusti Principi di Piemonte le felicitazioni e i fervidi voti della Camera per l'annuncio lietissimo, che sarà accolto con la più viva esultanza dalla Nazione, unita alla gloriosa Dinastia millenaria da vincoli indissolubili di devozione e di affetto. (*Vivissimi, generali applausi — Si grida ancora Viva Savoia! — Tutti gli onorevoli Deputati, che sono rimasti in piedi per tutta la comunicazione del Presidente, rinnovano la manifestazione alla Casa di Savoia. Alla dimostrazione che si protrae a lungo partecipano le tribune*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case. (*Stampato n. 85-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole relatore, camerata Viale. Ne ha facoltà.

VIALE, *Relatore*. Onorevoli Camerati! Era da tempo sentita la necessità di norme precise e chiare, atte a regolare i rapporti di condominio, dato il considerevole sviluppo della proprietà divisa per piani determinatosi in questi ultimi anni per ragioni particolari, a tutti note, di indole economico-sociale.

Le ragioni di necessità diventavano ogni giorno di più ragioni d'urgenza, perchè non poteva oltre protrarsi uno stato di cose disagiata, fonte di numerose lunghe e dispendiose contestazioni e liti.

Intervenire quindi a buon punto il Regio decreto-legge 15 gennaio del corrente anno, destinato a rimuovere gravi inconvenienti ed a disciplinare una peculiare forma di proprietà, che ha un'alta funzione sociale.

Sovra tutto la norma varrà a beneficio delle classi medie, alle quali il condominio assicura una casa, un tetto e possibilità meno disagiate di vita. Non occorre pertanto insistere sull'importanza del disegno di legge in esame.

Piuttosto io devo, quale relatore della Commissione, dar ragione alla Camera di alcune modificazioni al testo ministeriale, concordate col Governo, dopo che la relazione era già stata approvata e stampata.

Le modificazioni ebbero origine dal voto espresso dalla Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia e per essa dal nostro camerata onorevole Spinelli Francesco, membro autorevole della Federazione stessa, solo in questi ultimi giorni.

Fu proposto di chiarire più marcatamente la portata dell'articolo 3 del testo ministeriale.

Detto articolo indica quali cose costituiscono proprietà comune ai diversi condomini, quando non vi sia titolo contrario.

La Federazione ha proposto che fosse eliminata la facoltà di convenzioni particolari in materia.

Parve alla vostra Commissione più prudente, attesa tanto più la riforma del Codice civile, in corso di studio, non impedire fin d'ora la manifestazione della volontà della parte in modo assoluto, e conveniente invece chiarire con un lieve ritocco alla forma dell'articolo terzo che la regola è la comunione, l'eccezione un diverso accordo fra i condomini.

Ed in questo senso fu concordata col Governo la modificazione, di cui nel testo distribuito.

Fu inoltre proposto che le impugnative contro le deliberazioni prese dall'assemblea (articolo 26) venissero regolate da termine.

La vostra Commissione, d'accordo col Governo, ha aderito. Ma alla condizione precisa che le deliberazioni dovessero essere notificate ai condomini assenti.

Le ragioni della notifica agli assenti non hanno bisogno di essere illustrate.

Accolto il principio della fissazione del termine, non poteva prescindere dall'obbligo della notifica.

Infine furono modificati gli articoli 29 e 30 per chiarire che il regolamento interno di condominio, da depositarsi presso l'Associazione territoriale della proprietà edilizia, vincola tutti i condomini ed i loro successori sia a titolo universale che a titolo particolare.

Data la natura e gli scopi del condominio, egli è evidente che nessun partecipante, qualunque sia il suo titolo, può pretendere di non essere tenuto all'osservanza del regolamento, legalmente deliberato dall'assemblea ed approvato definitivamente.

Il Regio decreto-legge in esame mira alla risoluzione di un problema attuale, particolarmente importante nell'economia della Nazione.

Le disposizioni del provvedimento sono ispirate da criteri di giustizia, di equità e di praticità.

Non la mia modesta parola, che poco conta, ma la vostra approvazione darà la ben dovuta lode al Ministro proponente per la saggia e buona opera compiuta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Francesco Spinelli.

SPINELLI FRANCESCO. Onorevoli camerati, la nuova disciplina giuridica del condominio va considerata nei suoi effetti giuridici, e più ancora nelle sue conseguenze sociali.

È una riforma che taluno ha definito arida. Tale essa sarebbe indubbiamente, se il ritmo, sempre più serrato, di profonda

evoluzione di concetti, di costumi, di istituti, che caratterizza il divenire fascista, non avesse ormai decisamente staccata la nostra forma mentale dagli schemi immobili del tradizionalismo giuridico.

Con questa riforma, che investe un campo di rapporti — notevole specialmente nei maggiori centri urbani — il Fascismo ha riaffermato l'intima essenza dei suoi ideali principi: la possibilità che i contrasti di interessi e gli urti, inevitabili nel convivere civile, vengano e debbano venire sempre composti, con quello spirito di comprensione sociale, che, dalla disciplina dei rapporti di lavoro — creazione originale e inconfondibile del Regime — si è esteso, idealmente e praticamente, ad ogni altra specie di rapporti.

Per un complesso di fattori economici e sociali, il condominio sulle case si sviluppa sempre più largamente, fra una numerosa categoria di persone, specie delle classi medie o meno agiate.

La piccola proprietà edilizia in condominio richiede l'impiego e la formazione successiva del piccolo risparmio individuale e familiare. Il condominio è, perciò, una molla potente per il rafforzamento della base economica e morale di un istituto, che va considerato, nella società fascista, come fondamentale: la famiglia.

L'istituto familiare, là dove sorge il condominio, viene cementato dagli sforzi comuni e continuativi dei suoi componenti, verso il fine ultimo (che spesso si proietta anche al di là di una generazione) dell'acquisizione stabile del tetto domestico.

Ma v'ha di più. È psicologicamente provato che negli individui che compongono la famiglia ricoverata sotto un tetto condominiale, si sviluppa quel senso dell'appartenenza dell'immobile e dell'attaccamento all'immobile stesso, che è insieme coscienza della proprietà e spirito di conservazione: questo intimo e profondo sentimento, naturale e umano, dal quale trae origine la proprietà stessa, è, in regime fascista, elemento e fattore fondamentale di benessere e di elevazione morale.

Onorevoli Camerati! Non vi sembri fuor di luogo rilevare che nel popolare quartiere di San Lorenzo, in Roma, dopo il 1922, quando un grande Istituto immobiliare mise in vendita ad appartamenti taluni suoi fabbricati, modestissime famiglie che li abitavano riuscirono — attraverso provvide rateazioni e facilitazioni — a fare acquisto dell'abitazione con i loro risparmi e col frutto delle loro rinunce.

Fu allora osservato come quelle famiglie non più frequentarono le osterie locali; nè più si ripeté il fatto che, per difendersi dai rigori dell'inverno, si staccasse una persiana per metterla al fuoco!

Quelle modeste abitazioni, dopo l'acquisto, furono oggetto delle più diligenti cure: linde, pulite, ben conservate.

Se lo storico Domenico Orano — fratello del camerata onorevole Orano — avesse la possibilità di rinnovare quella sua notissima inchiesta sulle condizioni igieniche e morali del quartiere Testaccio in Roma, egli oggi potrebbe, forse, confortarci della sua opinione di sociologo anche sul fatto che la casa propria, discendente dal frazionamento degli immobili urbani, è fenomeno di alto interesse sociale, che va perciò favorito e assecondato, quale strumento di benessere materiale e di elevazione morale del popolo.

Il senso della proprietà individuale penetra, così, in masse sempre più numerose.

Vero è che l'indole del rapporto ha portato, e porta ancora oggidi, a considerare il condominio come inevitabile fonte di dissensi, di contrasti, di urti, e talora anche di beghe, meschine e miserevoli.

Ma tutto ciò, che è il lato praticamente negativo della vita condominiale, va considerato come un aspetto di ordine secondario.

La Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia, attraverso un'ampia documentazione statistica, condotta intorno ai ventimila, e forse più, condominii, con non meno di duecentomila famiglie, esistenti a Genova, a Roma, a Torino, a Milano, a Napoli, a Livorno, a Bologna, e altrove, avvertiva come fosse un suo alto dovere di collaborazione, additare la necessità di disciplinare la importante e delicata materia con nuove norme legislative.

Traendo gli elementi di studio del problema dalla esperienza viva dei condominii, essa provvide a formulare, attraverso una Commissione autorevolmente presieduta da un alto magistrato, proposte concrete.

Ed è merito dell'onorevole Ministro Guardasigilli aver promosso l'emanazione del provvedimento, che oggi la Camera è chiamata a convertire in legge.

In questa legge si nota una sapiente ed equilibrata distribuzione di norme d'interesse generale (e quindi non derogabili dalla volontà dei privati), e di norme che consentono alla volontà degli interessati un'autodisciplina.

Anche attraverso disposizioni di carattere cogente, il legislatore si è però preoccupato di non incidere profondamente le posizioni

di fatto e di diritto preesistenti; ha voluto, quindi, il rispetto dei diritti quesiti.

Ma il problema centrale del condominio non è tanto quello di definire con criteri rigidi ed assoluti il contenuto dei diritti e degli obblighi di ciascun partecipante, quanto quello di rendere possibile a ciascun condomino di trarre tutti i vantaggi e le utilità di cui la casa è suscettibile, con una savia disciplina delle parti comuni, assicurando, in tal modo, la pacifica convivenza delle famiglie, talvolta numerose, che abitano lo stesso immobile.

La disciplina preesistente era insufficiente e frammentaria; creava uno stato di precarietà, di incertezza, di insofferenza, che costituiva il terreno più propizio all'arbitrio individuale, se non talora ad un vero e proprio disordine legale e morale.

La sistemazione di queste anomalie, purtroppo frequenti, specie nei condominii più numerosi, avverrà gradualmente nel tempo.

Ma il processo, dirò così, di normalizzazione della vita condominiale, potrà svolgersi più agevolmente, se l'organizzazione sindacale, nella quale i condominii sono inquadrati, bene adempirà alle delicate funzioni ad essa attribuite.

Le Associazioni fasciste dei proprietari di fabbricati già svolgevano un'intensa attività, tendente ad assicurare il tranquillo ed ordinato funzionamento dei condominii; a comporre liti e dissidi, attraverso le loro Commissioni di conciliazione, che hanno dimostrato di rispondere ad un bisogno molto diffuso nella realtà.

All'organizzazione sindacale della proprietà edilizia la nuova legge affida ora taluni compiti, circa il deposito delle deliberazioni di nomina e di revoca dell'amministratore del condominio, nonchè di quelle che approvano i regolamenti e le loro modificazioni.

È fuori di dubbio che l'attribuzione di questi compiti segna un indirizzo suscettibile di altri e maggiori sviluppi.

Onorevoli Camerati, attraverso la disciplina di questa nuova provvida legge, i rapporti di condominio, sinora turbati da contrasti, inevitabili in ogni forma di comproprietà, potranno svolgersi più ordinatamente in quella reciproca comprensione di obblighi e di diritti ben definiti dalla nuova legge; la quale rafforzerà e svilupperà il condominio.

E con la diffusione della piccola proprietà edilizia, frazionata, a tipo familiare, tutti coloro che da necessità di lavoro sono legati

agli agglomerati urbani, potranno avere anch'essi quella casa, che il DUCE, nel suo storico discorso, alla seconda Assemblea quinquennale del Regime, ha promesso ai rurali: « La casa, dove le generazioni possono vivere e durare nei secoli, come base sicura e immutabile della razza ». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione del disegno di legge nel nuovo testo proposto dalla Commissione e che è accettato dal Governo. Non è vero, onorevole Ministro Guardasigilli?

DE FRANCOVIGLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, è accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Costituiscono proprietà comune le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, i portoni d'ingresso, gli anditi e le scale, le altre parti costitutive dell'edificio che non possono essere oggetto di proprietà esclusiva, la rete della fognatura e i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto e, in generale, tutte le opere, le installazioni, i manufatti che sono indispensabili alla conservazione o all'uso comune dell'edificio.

Le cose anzidette non sono soggette a divisione. I diritti di ciascun partecipante sulle cose medesime sono proporzionali al valore del piano o frazione di piano che gli appartiene.

Qualora vi sia un titolo che disponga in modo diverso da quanto è stabilito nei comma precedenti, i diritti dei singoli condomini sono determinati dal titolo.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei condomini a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie anche per le minoranze dissenzienti.

Esse debbono essere notificate ai condomini assenti.

Qualora le deliberazioni risultino lesive dei diritti dei partecipanti al condominio, colui che dissente può ricorrere al tribunale,

o al pretore, nei luoghi in cui non risieda il tribunale.

Il reclamo all'autorità giudiziaria non è più ammesso qualora sia decorso un anno dalla data della deliberazione per i dissenzienti o dalla data della notifica per gli assenti.

Al primo comma dell'articolo 29 è sostituito il seguente:

Divenuto definitivo, il regolamento di condominio, a cura dell'amministratore, è depositato entro 30 giorni presso l'Associazione territoriale della proprietà edilizia, per conoscenza degli interessati.

All'articolo 30 è sostituito il seguente:

Le norme del regolamento di condominio sono obbligatorie per tutti i condomini e per i loro successori a titolo universale o particolare ».

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale. (*Stampato n. 125-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Domando al Governo se accetta che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo accetta: il testo è concordato.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura degli articoli nel testo concordato tra Commissione e Governo.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Nessuno può esercitare la professione di insegnante di materie musicali in Istituti o Scuole di musica, nè fare parte di orchestre

che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Per esercitare la professione di insegnante di materie musicali in Istituti o Scuole di musica è prescritto il possesso del diploma o della licenza di grado superiore relativi allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento.

(È approvato).

ART. 3.

Per far parte delle orchestre, di cui allo articolo 1, si richiede:

a) il diploma o la corrispondente licenza di grado superiore, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;

b) l'attestato di compimento del periodo medio, oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore o il corrispondente diploma di licenza normale, quando si voglia far parte di orchestre di operette.

Le orchestre dell'Ente italiano audizioni radiofoniche sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.

Il diploma, la licenza o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi all'istrumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiastiche, sempre che le rispettive attività artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, e neppure si applicano ai Regi Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 3 non si applicano: alle orchestre dei caffè, cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiore a sei; alle orchestre costituite in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche

di assistenza e di beneficenza, di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.

(È approvato).

ART. 5.

Coloro che intendono aprire nuovi Istituti o Scuole di musica, anche se trattasi di enti pubblici, debbono chiederne ed ottenerne autorizzazione dal Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti).

Al predetto Ministero spetta la sorveglianza su tutti gli Istituti e Scuole di musica.

(È approvato).

ART. 6.

Coloro che, a termini della presente legge, sono autorizzati ad insegnare materie musicali o a far parte di orchestre, possono essere iscritti in appositi albi.

Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per potervi essere iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina su gli iscritti saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quelli delle finanze, dell'educazione nazionale e delle corporazioni, in conformità di quanto dispone l'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 7.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano, da almeno tre anni, la professione di insegnante di discipline musicali in Istituti o Scuole di musica o di orchestrale e non si trovino nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1, 2 e 3, non potranno continuare ad esercitare l'insegnamento o a far parte di orchestre, a' termine dell'articolo 1, se non avranno domandato ed ottenuto giudizio favorevole di idoneità da un'apposita Commissione, in base ai titoli da essi presentati e, se ritenuto necessario dalla stessa Commissione, in seguito ad esame.

Le norme concernenti la presentazione delle domande ed il termine relativo, che avrà carattere perentorio, nonché quelle riguardanti la composizione ed il funzionamento della Commissione, saranno stabilite

per decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle corporazioni.

Con lo stesso decreto verranno stabilite le modalità ed i termini per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 alle Scuole ed agli Istituti di musica attualmente esistenti.

(È approvato).

ART. 8.

Nei centri di popolazione inferiore ai 30,000 abitanti, il Sindacato Provinciale Fascista orchestrali, durante il periodo di anni cinque dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, potrà consentire l'assunzione di orchestrali anche non diplomati, qualora non vi fosse il numero sufficiente di diplomati per la formazione di complessi locali.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini. (Stampato n. 126-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Oppo. Ne ha facoltà. (Commenti):

Onorevole Oppo, non si lasci attrarre da certe sirene! (Si ride). E loro, onorevoli Camerati, prendano posto e facciano silenzio! Prevedo la Camera che avrà delle disillusioni, perchè l'onorevole Oppo parlerà di arte antica. (ilarità).

OPPO. Onorevoli Camerati, permettetemi di non lasciar passare senza breve illustrazione e commento una legge così, come questa, importante nei riguardi dell'interesse artistico dello Stato.

Trattasi dello smembramento e della fine di una di quelle gallerie cosiddette fidecommessarie che tanto hanno dato da fare alla giurisprudenza italiana fin dal nascere dello Stato nazionale.

Una voce. Che c'entra?

OPPO. C'entra, perchè questa è la legge in discussione. Non è un altro argomento. (Interruzione del deputato Farinacci).

PRESIDENTE. Onorevole Farinacci, la finisca! Continui, onorevole Oppo!

OPPO. Per quanto voi troverete adombrata la storia di questa questione nella relazione ministeriale del presente disegno di legge particolarmente riguardante la Galleria Barberini, non sarà male, a miglior comprensione di quanto dirò dopo, riprendere la cosa dal punto di vista generale storico e giuridico.

Lo splendido panorama delle collezioni dei Principi romani andò formandosi mano mano nel tempo per sete di nobili ambizioni e per accumularsi di ricchezze. Le piccole collezioni divennero vere e proprie Gallerie con l'ingrandirsi delle famiglie che esprimevano dal loro seno Principi, Cardinali, Pontefici, Capitani di mare e di terra usi a trattare i grandi negozi religiosi politici e militari in tutto il mondo verso Imperatori e Re, operando azioni rimaste famose. Mentre queste azioni traevano ad altezze storicamente superbe i loro illustri casati, i Principi con le ricchezze acquisite, i doni preziosi ricevuti, fondavano palazzi e ville degni della loro potenza, profondevano denaro nella protezione delle belle arti, stimolandosi a gara nel circondarsi non solo di fasto, ma di intelligente bellezza.

Logico dunque fu il sentimento di Pontefici come Paolo V, Urbano VIII, Innocenzo X, i Cardinali Colonna, ed altri, di voler tramandare ai posteri intatto più che fosse possibile quell'accumularsi di opere d'arte che, disordinato dapprima, era divenuto poi armonico e caratteristico. Così essi accentuarono le sanzioni riguardanti i maggioraschi, le sostituzioni, i fidecommessi graduali e perpetui con i quali intendevano assicurare il godimento della migliore e maggior parte dei loro beni non solo ai loro discendenti in infinito con regole del tutto feudali, ma anche alla generalità, diciamo pure agli Stati che essi reggevano.

La Rivoluzione francese nella gran distruzione che fece del sistema feudale, abolì anche i vincoli fidecommessari, e lo stesso avvenne in altri paesi d'Europa e in quelle parti d'Italia rette a regime francese. Ma dopo

le invasioni napoleoniche, restaurati gli Stati della Chiesa, il Pontefice Pio VII col *Motu proprio* del luglio 1816 ripristinò i vincoli fidecommissari sopra i beni immobili, e fu permesso in aggiunta agli antichi fidecommissi di poter assoggettare all'obbligo della conservazione e restituzione per i futuri chiamati e iscrivere nei pubblici registri ipotecari anche quei beni mobili che erano costituiti da raccolte di statue, pitture, libri, ecc.

Quando nel 1848, nell'urgere del movimento di riscossa nazionale il Pontefice Pio IX si mise sulla strada delle riforme politiche, i Commissari dello Stato Romano si domandarono subito fra l'altro se non fosse arrivata l'ora della riforma della libertà dei beni e dell'abolizione dei vincoli fidecommissari.

Adunanze su adunanze, oratori dotti, grande e particolareggiata discussione, e finalmente la Commissione provvisoria di Governo dello Stato Pontificio, tenendo fermo il principio della libertà assoluta dei beni e il rispetto alla libertà privata, col suo decreto del 2 gennaio 1849 abolì le sostituzioni fidecommissarie di ogni specie. Solo ad evitare la dispersione e la fuoriuscita di opere rare veniva autorizzato lo Stato a considerare spesa di nazionale interesse il loro acquisto, e di ciò veniva abilitata l'Amministrazione governativa.

Ma dopo la breve e superba vita della Repubblica Romana, al ritorno da Gaeta Pio IX fece dichiarare nulla qualunque legge o disposizione emanata dal novembre 1848; e perciò ritornò di nessun effetto il decreto di abolizione delle sostituzioni fidecommissarie. (*Interruzioni*).

GUGLIELMOTTI. L'argomento è importantissimo. Si tratta di collezioni di arte che vanno all'estero. (*Commenti*).

OPPO. Finalmente a Roma italiana, il Parlamento italiano nelle sue tornate del 1871 si trovò ancora davanti l'annosa questione, specialmente per quanto riguardava le collezioni artistiche, scientifiche, ecc. Anche allora le discussioni furono lunghe e si preferì alla risoluzione il temperamento di proclamare lo svincolo fidecommissario nell'attuale possessore per tutti i beni immobili, sostituendo però per le collezioni artistiche, al vincolo abolito, i vincoli di indivisibilità e di inalienabilità. E si promise una legge speciale da emanarsi nella sessione prossima. Ma la promessa non fu mantenuta e la questione si riaddormentò.

Quando più tardi si volle trovare una degna sede alla Reale Accademia dei Lincei si trattò

l'acquisto del palazzo Corsini ove erano la galleria e la biblioteca, ambedue sottoposte al fidecommissario. Il Principe Don Tommaso Corsini voleva donare sia la Galleria sia la Biblioteca; ma tale donazione era impossibile perchè contraria all'articolo 4 della legge 28 giugno 1871.

Fu proposto al Parlamento una legge, approvata l'8 luglio 1883, per la quale da una parte si manteneva il vincolo dell'indivisibilità sulle collezioni artistiche ma dall'altra parte cessava quella dell'inalienabilità ogni qualvolta i diritti fossero trasferiti allo Stato, provincie, comuni, agli Enti morali nazionali, ecc.

Nel 1891, vent'anni dopo, fu reso esecutivo attraverso un Regolamento l'articolo 4 della legge del '71. Ma intanto alcuni pregevoli quadri di alcune Gallerie avevano preso il volo. (*Interruzione del deputato Lanfranconi*).

Da ciò il risollevarsi della questione e la furia delle discussioni per cui ne venne una legge d'urgenza di carattere penale che per altro non definiva il vero limite fra diritto privato e diritto pubblico.

Ecco a qual punto, ancora oggi, si trova la giurisprudenza italiana sulla questione delle Gallerie. Nella pratica, alla lacuna legislativa, il Governo, come dice la relazione ministeriale, riparò caso per caso, man mano che se ne presentò l'occasione. Così, in forza di provvedimenti speciali, lo Stato venne ad assicurarsi, di dodici Gallerie fidecommissarie esistenti nel 1871, la proprietà di sei, Corsini, Torlonia, Sciarra, Borghese, Ludovisi Boncompagni, Spada-Veralli. E veniamo alla Galleria Barberini. (*Rumori*).

Avendo i principi Barberini fin dal 1925, domandato sulla base di questi precedenti che lo Stato procedesse all'acquisto della loro Galleria fidecommissaria, fu affidato ad esperti l'incarico di fare la stima delle opere. In seguito alla perizia i Barberini chiedevano, secondo la legge, che lo Stato procedesse all'acquisto di tutta la Galleria al prezzo di metà della stima. Per ragioni di carattere finanziario lo Stato non ha potuto farlo. Allora si è capovolta la proposta. Lo Stato sceglierà opere d'arte fino alla concorrenza della metà del valore di stima, lasciando il resto alla libera disponibilità dei possessori del fidecommissario.

Ecco dunque che per questa nuova forma di compromesso è necessaria una legge che per questo caso singolo deroghi anche dal regolamento, dall'articolo 4 della legge 1871 circa la inalienabilità e indivisibilità delle gallerie.

Noi comprendiamo benissimo e dobbiamo approvare l'atto di andare incontro agli interessi dei Principi Barberini....

Voci. Fino ad un certo punto!

OPPO.... visto che lo Stato non intende comprare a contanti, e d'altra parte non vuole annettersi, per un riguardo alla proprietà privata, l'intera collezione.

CAPRINO. Le collezioni d'arte non appartengono a privati!

PRESIDENTE. Onorevole Caprino, stia zitto!

OPPO. In questo modo lo Stato paga in modo indiretto permettendo la vendita delle opere liberate dal vincolo fidejussorio.

Ora, onorevoli camerati, le cose giunte a questo punto, qual'era il modo di tutelare l'interesse dello Stato tanto largamente disposto anche verso l'interesse del privato?

Primo: quello di essere certi della giustezza della stima fatta.

Secondo: di scegliere bene le opere che dovevano passare nelle pubbliche collezioni.

Terzo: di vedere quali fra le opere rimaste di proprietà assoluta degli ex fidejussori dovessero subire la limitazione della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulla esportazione delle opere d'arte.

Difficili e delicate operazioni, tanto più che la prima stima era stata fatta in base al concetto dell'acquisto statale in denaro contanti.

Dobbiamo dire che il Ministero competente ha proceduto con la più grande buona volontà, animato dal più alto senso di responsabilità verso l'interesse della cosa pubblica.

Ciononostante in cose di così mobile dominio, come sono quelle delle perizie commerciali in fatto di opere d'arte antica, si potrebbe anche discutere più di una voce nella stima fatta dagli egregi periti incaricati dal Ministero.

PRESIDENTE. Onorevole Oppo, lei legge il discorso da 15 minuti. Se lo volesse riassumere...

OPPO. Per esempio, ci sembra un poco esagerato il prezzo di centomila lire segnato al mediocre dipinto.... (*Interruzione del deputato Teruzzi*) attribuito a Guido Reni e per tradizione creduto ritratto di Beatrice Cenci. Ma si capisce che tale valore è stato dato più alla curiosità leggendaria di cui è circondata l'opera che al merito artistico.

Del resto la Galleria Barberini ha dovuto molto della sua fama internazionale alla leggenda intorno al soggetto di alcune sue opere.

Basti ricordare un altro dipinto, sul quale non è stato ancora raggiunto l'accordo fra gli intenditori circa l'attribuzione. Parlo della celebre tavola che la tradizione assicura essere il ritratto della « Fornarina » eseguito dalla mano dell'amante Raffaello.

TERUZZI. Non vi riconosciamo la competenza di parlare di Raffaello!

PRESIDENTE. Onorevole Teruzzi lei ha l'argento vivo addosso questa mattina! (*Si ride*).

OPPO. Quello stesso ritratto al quale forse alludeva il Vasari dicendo essere bellissimo da parer la donna « viva viva ». Benissimo, secondo me, ha fatto lo Stato ad assicurarsi tale prezioso dipinto. E mi par giusto per conseguenza anche il prezzo di stima. Poichè per quanto alcuni critici si siano affannati a dimostrare che l'opera in parola sia d'altri e non di Raffaello, e alcuni l'abbiano data in modo perentorio all'arte di Giulio Romano, io continuo a credere modestamente, come ne scrissi in modo particolare in uno studio del 1920 in occasione del quarto centenario della morte, che sia proprio opera degli ultimi anni di Raffaello.

E son lieto di sapere questo parere condiviso oggi anche da illustri storici dell'arte. Quanto alla veridicità del soggetto, chi può dirlo? Ma d'altra parte perchè respingere la romantica leggenda, visto che certamente il ritratto era quello di persona amata e il pittore volle dimostrarlo cingendo il braccio della donna di quell'armilla, catena amorosa di smalto azzurro e oro, nella quale incise il proprio nome: Raphael Urbinas? Ma non essendo questa la sede di una discussione di questo genere, basta aver accennato alla cosa, ripetendo la nostra incondizionata adesione all'acquisto di questo pezzo importantissimo.

Altrettanto necessario era includere nella lista delle opere scelte dallo Stato le tavole dette di Giusto di Gand e dei seguaci, sia perchè utili a spiegare intorno alla figura di Federico da Montefeltro l'atmosfera umanistica della Corte di Urbino ove sfolgorarono gli astri del Laurana e di Piero della Francesca preparandosi l'avvento del divino Raffaello; sia perchè su questi dipinti si è andato negli ultimi anni manifestando un'indagine stilistica di assai notevole interesse, che vi vedrebbe la mano di Pedro Berruguete, e quindi tutt'altra svoltata che non quella dell'italofiammingo. Inoltre basta ricordare il come Urbano VIII aveva preso e portato a Roma tutto questo insieme dalla Corte Urbinate, per considerarlo ancor oggi più di diritto dello Stato che di privati collezionisti.

Con queste opere che lo Stato si assicura con la presente legge, e le cui voci precise potete leggere all'allegato A, la stima considera di poter arrivare alla somma di lire tre milioni e seicentosessantamila. Mentre le opere di cui all'allegato B, ossia quelle che rimarrebbero prive di ogni vincolo in intera proprietà degli ex-fidecommissari, fanno un totale di lire due milioni e ottocento diecimila.

Fra queste avremmo dato forse un maggior valore critico, se non di prezzo, al famoso quadro del Durer « Gesù fra i dottori », dipinto dal grande tedesco in Italia e certo assai curioso e interessante per quel periodo dell'arte sua. Ossia lo avremmo in qualche modo vincolato. Così per la veduta di paese di Claudio Lorenese non sarebbe stato azzardato considerare non solo il prezzo commerciale che può avere sul mercato italiano, ma anche quello che ha certamente sul mercato francese. Nei riguardi del quadro assegnato a Niccolò Rondinello non possiamo fare a meno di pensare alle serie probabilità di quanto affermano studi recenti circa il grado di stretta parentela che quest'opera avrebbe con Jacopo Bellini e che anzi qualche critico assegna addirittura a lui.

Ma l'opera che avremmo proprio desiderato vedere nella tabella A o almeno nella tabella C, è quella statua di *Ninfa giacente* statua bellissima, forse originale greco, meno in alcune parti aggiunte, che va celebre nel mondo con il nome di « Supplice » Barberini. E fra le opere di scultura rimaste in libera proprietà dei principi ricordiamo anche l'interessante piedistallo dedicato a Marc'Aurelio con iscrizione.

Ma senza entrare in troppi dettagli tecnici, ripeto che lo Stato ha fatto benissimo a concludere la convenzione oggi sottoposta ai nostri suffragi, ottenendo molto, poichè non solo si è assicurato opere per più della metà del valore di stima della collezione, ma ha posto il vincolo con tutte le disposizioni della legge del 1909, come vedesi nell'allegato C ai famosi disegni per gli arazzi di Pietro da Cortona. (*Interruzioni*).

In più bisogna aggiungere che il dono fatto dalla Principessa Barberini dell'affresco romano già distaccato e rappresentante la Roma Imperiale, affresco che non faceva parte delle opere del fidecommissario, aumenta considerevolmente il valore dell'insieme delle opere cadute in potere dello Stato.

Ma, onorevole Ministro, sarà inutile fare una raccomandazione, formulare un voto? E cioè di trovare il modo di acquistare almeno

alcune delle opere rimaste libere, le tavole del Durer, di Fra Carnevale, del Rondinello e specialmente la statua della mirabile « Supplice? » (*Approvazioni*). Io credo ardentemente di no, che non sarà inutile. Sarebbe doloroso vederle prendere l'avvio verso le frontiere.

E in quanto alla questione generale dei fidecommissari ancora esistenti perchè non studiare oggi, prima che sorgano altri compromessi, il modo di riempire quella lacuna legislativa che s'aspetta di veder colmata fino dal 1871?

È vero che, come dice la relazione ministeriale, lo Stato italiano riparò volta per volta, ma siccome esistono ancora casi di gallerie sottoposte al vincolo d'inalienabilità e di indivisibilità tra le quali le notissime Rospigliosi, Doria e Colonna, sarebbe bene, anzi necessario, por fine al dissidio in questa materia fra interesse privato e interesse pubblico. Non è più il tempo nel quale poteva scriversi con incredibile convinzione il curioso brano che voglio leggervi in un opuscolo del 1896: « Se dunque è di supremo, necessario, indeclinabile interesse del pubblico di avere anche le collezioni artistiche, che sono di privata proprietà assoluta, il Governo ne faccia legale ricognizione e dichiarazione, e premettendo il pagamento del prezzo, lo avochi allo Stato. Se non può ciò fare, lasci incontaminato il principio del rispetto alle proprietà altrui, base fondamentale d'ogni umano e civile consorzio.

Lo Stato, quante volte le Gallerie fidecommissarie romane siano private, non ha altro da fare che abolire i vincoli su di esse, oggi « roba da Medio Evo », e se lo crede d'interesse nazionale, si ripete, o le comperi o si contenti del diritto di prelazione in caso di vendita ». E più in là sentite dove si andava a finire con la logica liberale.

« Le Arti nascono, crescono ed ingigantiscono quando i Governi, procurando il benessere morale e materiale dei sudditi e tutelando *prima salus* le proprietà e le persone, ne aumentano con saggio e prudente sistema politico finanziario le ricchezze, così che il loro « superfluo » sempre serve a vantaggio delle Belle Arti. Un popolo povero non può essere artista; nè il Governo per comparire artista deve attentare alle artistiche ricchezze altrui.

« Non si soddisfano davvero i giusti lamenti del popolo romano con l'offrirgli l'ossa delle Gallerie altrui. Esso invece sempre più lamenta lo sperpero, sotto il bugiardo nome di civiltà, nella parte del suo sangue e del

suo denaro per la vana, temeraria e fatale cupidigia di aride « ambe africane », ecc.

Mentalità davvero incredibile!

No, ringraziamone il Sommo Iddio, non è più quel tempo. Nè dobbiamo dar credito alla frase pronunciata su questa stessa materia dallo Zanardelli, e cioè che: « il voler risolvere in termini generali e precisi questa questione, è come voler risolvere la quadratura del circolo ».

In Regime fascista si son risolte e si risolveranno ben altre quadrature del circolo. Tanto più che a riguardare bene la storia di come si sono svolte in passato le discussioni, si deve dire che la ragione principale per cui non si venne mai alla conclusione, fu il tumultuoso, anche se dotto, discutere dei parlamentari, i quali dovevano difendere quei principî d'ordine generale che derivavano dagli ideali della Rivoluzione francese, e dal modo di immettere quegli ideali nella pratica quotidiana della politica liberale democratica e massonica.

Oggi, liberi come siamo da ideali utopistici e da legami e impacci di partiti e di sette, uniti in disciplina e devoti al principio che l'interesse dello Stato è al disopra di ogni altro interesse, dobbiamo risolvere anche questo secolare problema delle collezioni artistiche che sono rimaste, diremo così, in custodia ideale più che in proprietà dei privati, e così come i tesori e le proprietà dei Principi regnanti sugli staterelli nei quali era divisa sino al '70 l'Italia, passarono senz'altro al Regno d'Italia, anche questi che io chiamerò i gioielli rimasti di proprietà statali più piccole, (i feudi, le casate), dovrebbero con provvedimenti di legge, ma senza ulteriori indugi, venire incastonati nella sfavillante corona di questa Roma Imperiale che ha ripreso il suo fatale e sicuro cammino nel mondo. (*Applausi — Commenti*).

GRAY. Chiedo di parlare per dire due parole sole, anche da questo banco!

PRESIDENTE. Va bene. Purchè siano soltanto due parole, stia pure al suo posto!

GRAY. Desidero soltanto chiedere all'onorevole Ministro se si è reso conto che l'articolo 3 del decreto-legge da convertire in legge è in contrasto, nel modo più assoluto, con le garanzie che presenta la legge Rosadi. Se riconosce questo, anche a nome di un gruppo di camerati, chiederei la sospensiva di questo disegno di legge. (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. Onorevoli Camerati, facciano silenzio! Deve parlare il Ministro della educazione nazionale. Intanto avverto che alle ore 15 vi sarà seduta pubblica con un

ordine del giorno che mi riservo di comunicare. Credo che questa notizia servirà ad incitare tutti a stare più tranquilli per affrettare la discussione!

GUGLIELMOTTI. Le opere d'arte non devono più andare all'estero in Regime fascista! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Guglielmotti, stia zitto! Onorevoli camerati, prendano i loro posti!

Onorevole Ministro Ercole, venga alla tribuna.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo scioglimento del fidecommesso Barberini non è un fatto nuovo: dal 1871 in poi sono stati sciolti parecchi altri fidecommessi.

Nel presente caso il Governo ha risolto, dopo lungo e coscenzioso studio, la questione, contemperando secondo giustizia, l'interesse pubblico con quello privato, e meritevole di speciale considerazione, di una nobile famiglia italiana.

La Convenzione approvata col decreto-legge, che ora si trova dinanzi al Parlamento, assicura allo Stato un complesso di opere d'arte superiore alla metà del valore di stima dell'intera collezione Barberini e lascia, per ovvie ragioni di equità, ai titolari del fidecommesso la piena disponibilità della maggior parte delle rimanenti opere con la facoltà di esportarle.

Il provvedimento ha carattere eccezionale e perciò è limitato al caso specifico e trova la sua giustificazione nella legislazione relativa agli ex-fidecommessi artistici; sicchè non può dirsi che esso pregiudichi la legge del 20 giugno 1909, n. 364, che regola in linea generale la tutela del patrimonio artistico nazionale.

GRAY. Ma in linea particolare?... (*Approvazioni*).

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Allora io dico che di questa eccezione particolare il Governo assume la responsabilità, e prega il camerata Gray di non insistere nella sua richiesta.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Gray, insiste?

Voci. Sospensiva! sospensiva!

GRAY. Domando almeno che venga cancellata la seconda parte dell'articolo 3 del decreto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Gray di non insistere nella sua richiesta.

GRAY. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'amministrazione centrale della guerra. (*Stampato* n. 134-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore, camerata Sacco. Ne ha facoltà.

SACCO, *Relatore*. Ho poco da aggiungere alla relazione che per incarico della Giunta del bilancio ho presentato al disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione.

Questo importante disegno di legge, che modifica il testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, fa parte di quel complesso di provvedimenti (già portati alla Camera o in corso di studio presso il Ministero della guerra) che si ripromette di assestare in nodo definitivo l'inquadramento del nostro esercito, conferendogli armonica solidità dalla base al vertice della piramide gerarchica.

Il disegno di legge si ispira al criterio informatore, che è stato il fondamento della nuova legge di avanzamento per gli ufficiali, come logica conseguenza della notevole analogia che esiste nella situazione degli ufficiali e dei sottufficiali.

Una sola differenza è tuttavia da rilevare; mentre per i primi l'organico ritoccato con le tabelle annesse alla legge ieri approvata risponde alle esigenze dell'ordinamento,

per i sottufficiali l'organico si è mostrato alquanto inferiore alla necessità del servizio, soprattutto tenendo conto dei numerosi sottufficiali sottratti all'impiego presso i reparti per essere adibiti ad incarichi d'Ufficio.

La maggior parte di voi, che ha appartenuto ed appartiene tuttora all'Esercito, sa quale importanza ha per il soldato la continua assistenza del graduato di truppa e del sottufficiale nella vita formativa che si svolge nelle Caserme, nelle esercitazioni, nei campi; donde la conseguente necessità che l'organico di questi collaboratori nell'addestramento e nell'educazione del soldato sia quanto più possibile al completo.

A questo proposito la legge provvede appunto con l'aumentare di 500 posti l'organico dei sottufficiali.

La legge ha voluto:

1º) ringiovanire l'intera categoria dei sottufficiali;

2º) selezionare quelli destinati a raggiungere i tre gradi di maresciallo;

3º) separare le mansioni di carattere sedentario dal servizio presso le Truppe.

Per raggiungere il ringiovanimento si è abolita la facoltà data al Ministero di trattenere alle armi i sottufficiali oltre il 35º anno di servizio. Si è inoltre stabilito che dopo il 12º anno i sottufficiali meno idonei al servizio dei reparti o a ciò comunque divenuti inadatti per ferite od infermità dichiarate dipendenti da cause di servizio, possano essere impiegati in servizi territoriali; o destinati a coprire i concorsi indetti per la costituzione del Gruppo C di nuova istituzione mentre possono concorrere altresì a quelle aliquote per essi stabilite nei concorsi della stessa categoria presso le altre Amministrazioni dello Stato.

Alla selezione si procede con la istituzione dell'avanzamento a « scelta ordinaria ed a scelta eccezionale ».

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi*). Comunico alla Camera che oggi alle ore 15 avrà luogo una seduta pubblica.

L'ordine del giorno è semplicissimo: parlerà Sua Eccellenza il DUCE. (*I Ministri e i Deputati scattano in piedi prorompando in una interminabile entusiastica ovazione cui si associano le tribune*).

Il DUCE parlerà, e terrà uno dei suoi memorabili discorsi in materia di politica economica e finanziaria. (*Nuovi vivissimi generali applausi — Commenti prolungati*). Onorevoli camerati, rimangano ai loro posti!

Si riprende la discussione della legge sullo stato dei sottufficiali.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Esercito. Il camerata Sacco, ha facoltà di continuare il suo discorso.

SACCO, Relatore. Questo criterio di perfetta intonazione fascista darà modo ai migliori sottufficiali di raggiungere in età ancora giovanile il grado di Maresciallo ordinario, Maresciallo capo e Maresciallo maggiore, conferendo così anche il prestigio della prestanza fisica: facoltà necessaria in chi deve essere maestro di fisici esercizi che sono il naturale fondamento dell'addestramento militare.

Si avvantaggeranno nella carriera coloro, che pur non essendo provvisti di titoli di studi per accedere alle Accademie militari, in virtù della migliore coltura generale che oggi la maggior parte dei Sottufficiali possiede, si vedranno aperta la via ad una più elevata aspirazione: la categoria di Ufficiale.

Ciò verrà stabilito con un prossimo provvedimento che assegna ai Sottufficiali una congrua aliquota nel ruolo dei Sotto-tenenti.

La nuova legge stabilisce che l'assegnazione del Sottufficiali alle truppe o ad incarichi sedentari sia fatta in modo definitivo e permanente in considerazione delle loro attitudini, dei loro speciali meriti delle loro condizioni fisiche e secondo l'età. Giova qui notare che il numero dei Sottufficiali destinati al servizio sedentario è ridotto con la nuova disposizione da 2300 a mille.

Fatte le debite proporzioni fra le due categorie, questa speciale separazione d'impiego richiama quanto nella legge sull'avanzamento degli Ufficiali è stato fatto con la creazione del ruolo mobilitazione.

Così il sottufficiale ritenuto idoneo al servizio presso le truppe godrà di quei vantaggi speciali di avanzamento di cui abbiamo parlato, mentre quelli adibiti ad incarichi sedentari permarranno in tale posizione fino al raggiungimento dei limiti di età con la possibilità peraltro di ottenere le successive promozioni esclusivamente ad anzianità e dopo che il meno anziano in servizio presso i reparti sia stato a sua volta promosso per anzianità.

Per quanto concerne l'istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale della guerra (Gruppo C), non trattasi di creazione vera e propria di nuovi posti di organico, ma, — in sostanza — di una trasformazione organica di 350 posti

del ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione militare.

Infatti, col disegno di legge in esame si stabilisce che dei 1934 posti del detto ruolo, 1581 rimangono devoluti ai sottufficiali con mansioni d'ordine — giusta le disposizioni in vigore — e 350 sono conferiti pure a sottufficiali che, dopo aver partecipato ad un concorso per esami e per titoli, vengono nominati impiegati civili.

L'onere complessivo finanziario derivante da questa legge sarà contenuto nel bilancio della guerra e sarà tratto da economie realizzate in altri capitoli, come è stato concordato tra il Ministero delle finanze ed il Ministero della guerra con la piena approvazione della Giunta del bilancio.

Va poi segnalata la disposizione per cui si stabilisce che la nomina a soldato scelto delle reclute già abilitate alle funzioni di istruttore nelle organizzazioni giovanili (cadetti, capi centuria, istruttori) e munite di brevetto, avvenga a data anticipata, dopo brevissima permanenza alle armi.

Questo, mentre garantisce la continuità ideale delle generazioni fasciste che porteranno anche nell'esercito le particolari caratteristiche della loro attività nelle organizzazioni giovanili della Rivoluzione, darà ai giovani, che ne siano degni, il modo di esercitare in breve tempo virtù di comando, allorchè siano chiamati alle armi per obblighi di leva o ne intraprendano volontariamente la carriera.

I Camerati Achille Starace e Renato Ricci, a cui non sfuggirà l'importanza ed il significato fascista di questa disposizione, saranno certamente fieri ed orgogliosi di questo riconoscimento che l'esercito fa alle nostre balde organizzazioni giovanili.

Questi, onorevoli Camerati, lo spirito e la portata pratica dei provvedimenti per i sottufficiali. Si tratta di provvedimenti che riguardano una massa notevole di valorosi soldati, che in guerra hanno dimostrato con il loro eroismo e con la loro assoluta disciplina e fedeltà, quanto saldi fossero i loro sentimenti patrii e come fiero fosse il loro spirito militare.

Il Fascismo, che ha potenziato tutte le forze armate della Nazione, non poteva dimenticarli, e vi ha provveduto con questa legge che il DUCE ha voluto e che ora noi ci apprestiamo a votare. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

I sergenti devono prestare servizio nei reparti di truppa. Sono impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico specificate dal regolamento quelli di essi che hanno avuto una specifica preparazione.

(È approvato).

ART. 2.

Il grado di maresciallo ordinario è conferito ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento per coprire posti vacanti nel ruolo complessivo dei marescialli dei tre gradi.

L'avanzamento a maresciallo ordinario avviene ad anzianità ed a scelta.

(È approvato).

ART. 3.

Per essere ammessi all'avanzamento ad anzianità, i sergenti maggiori devono avere compiuti almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa con tale grado.

(È approvato).

ART. 4.

Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a scelta.

Possono, in ciascun anno, concorrere allo avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i sergenti maggiori entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti rafforzati di tutte le armi e corpi, purchè abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado, e siano, dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera.

I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alla scelta dal 1° comma del presente articolo, non appena entrino nel primo nono del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti rafforzati di tutte le armi e corpi. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianità, e con precedenza del promosso a scelta.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esami negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra.

(È approvato).

ART. 5.

I marescialli ordinari idonei all'avanzamento sono promossi marescialli capi ad

anzianità al compimento del quarto anno di grado, di cui almeno due complessivamente nei reparti di truppa, o a scelta dopo almeno tre anni di grado complessivamente nei reparti di truppa.

I marescialli capi idonei all'avanzamento sono promossi marescialli maggiori al compimento del quarto anno di grado, e a scelta dopo almeno tre anni di grado.

Le promozioni a scelta, tanto per l'un grado che per l'altro, potranno aver luogo quando sussistano speciali benemerienze di servizio o spiccate qualità militari. Tali promozioni non dovranno superare però il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e quattro ad anzianità, e con precedenza del promosso a scelta.

(È approvato).

ART. 6.

Per l'avanzamento, tanto ad anzianità che a scelta, dei sergenti maggiori e dei marescialli addetti alle cariche di carattere particolarmente tecnico designate dal regolamento, non è richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa di cui agli articoli 3, 4 e 5.

(È approvato).

ART. 7.

I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale, perchè non più idonei al servizio presso i reparti di truppa, possono conseguire l'avanzamento soltanto ad anzianità, e per essi non è richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa.

Detta promozione ad anzianità avrà luogo, per i sergenti maggiori, un anno dopo la data in cui potrebbe effettuarsi ad anzianità, se essi si trovassero in servizio alle truppe, e per i marescialli ordinari e marescialli capi al compimento del quinto anno di grado.

Se però la mancanza di idoneità alle truppe è derivata da ferite o infermità dichiarate dipendenti da cause di servizio militare, l'avanzamento avrà luogo con le norme e nei modi previsti per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali alle truppe.

(È approvato).

ART. 8.

L'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei sottufficiali o militari di truppa, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, è dichiarata in seguito a giudizio di 1°, 2° e 3° grado, pronunziati successivamente.

(È approvato).

ART. 9.

I giudizi di avanzamento, di cui all'articolo precedente, sono pronunziati dalle autorità gerarchiche determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento stesso.

(È approvato).

ART. 10.

Per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e per l'avanzamento dei militari di truppa, è decisivo il giudizio di terzo grado. In mancanza di tale giudizio, è decisivo quello di secondo grado.

Per l'avanzamento a scelta dei sottufficiali, il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra.

(È approvato).

ART. 11.

I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualità morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le attribuzioni del grado superiore, abbiano reso qualche servizio di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualità militari, possono essere promossi al grado superiore, indipendentemente da esami o da corsi di istruzione e dalle aliquote concesse alla scelta e all'anzianità.

Tale avanzamento può essere conseguito dai sottufficiali o dai graduati di truppa e soldati, sempre che vi siano posti disponibili in organico. I marescialli (esclusi quelli dei carabinieri Reali) e i sergenti potranno però conseguirlo quando abbiano raggiunto la metà dell'anzianità minima prescritta per l'avanzamento ad anzianità; i sottufficiali dei carabinieri Reali e i sergenti maggiori quando abbiano raggiunto la metà del ruolo dei sottufficiali del proprio grado; i caporali maggiori, i caporali e i soldati indipendentemente da qualsiasi anzianità.

I sergenti maggiori e i marescialli ordinari, non rivestenti cariche di carattere particolarmente tecnico, devono inoltre avere compiuto il periodo minimo di servizio presso i reparti di truppa, stabilito dai precedenti articoli per l'avanzamento a scelta.

(È approvato).

ART. 12.

Circa l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali, di cui al precedente articolo 11, decidono esclusivamente:

il Ministro per la guerra per l'avanzamento a tutti i gradi di sottufficiale;

il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa dei carabinieri Reali;

il comandante del corpo d'armata, il comandante militare della Sicilia, il comandante militare della Sardegna, i comandanti dei Regi Corpi di truppe coloniali per l'avanzamento ai gradi di truppa (esclusi i carabinieri Reali).

Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorità gerarchica.

Dette proposte, però, devono pervenire all'autorità cui spetta dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di 1º, di 2º e di 3º grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorità chiamate a pronunciarsi.

(È approvato).

ART. 13.

Oltre agli impieghi di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, possono aspirare anche a tutti i posti di applicato dell'amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui all'articolo 20.

In mancanza di aspiranti idonei, tali posti saranno coperti, a senso dell'articolo 14, da sottufficiali di cui al 1º comma del presente articolo, che abbiano titolo alla nomina ad impiego civile e cioè con almeno 12 anni di servizio, e in tal caso il loro numero andrà in aumento di quelli di cui al 2º comma dell'articolo 14 stesso.

Detti sottufficiali avranno le mansioni di applicato presso l'amministrazione centrale della guerra, ed il periodo di tempo durante il quale essi eserciteranno tali mansioni sarà considerato come servizio utile per ottenere, dopo almeno 6 anni, l'ammissione, insieme con gli applicati del menzionato ruolo, agli esami di concorso che saranno indetti, a senso delle disposizioni in vigore, per coprire la terza parte dei posti vacanti nel grado 11º del ruolo degli impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, di cui al successivo articolo 19.

La graduatoria dei vincitori del concorso, formata secondo l'ordine dei punti, sarà unica per gli applicati e per i sottufficiali di cui trattasi: i primi saranno promossi ed i secondi nominati al grado di archivista nello stesso ordine di graduatoria.

Quelli dei detti sottufficiali che non risulteranno vincitori del concorso o non parte-

ciperanno ai relativi esami, potranno essere, dopo almeno 8 anni di servizio con le mansioni sopra indicate, nominati archivisti, (grado 11°), se giudicati meritevoli dal consiglio d'amministrazione e nel limite dei posti vacanti nel grado stesso, dopo effettuate — a senso delle disposizioni in vigore — le promozioni per anzianità congiunta al merito degli applicati del medesimo ruolo che sieno venuti a trovarsi nelle prescritte condizioni e che sieno stati nominati prima della loro assegnazione alle mansioni di impiegato d'ordine.

(È approvato).

ART. 14.

I ruoli organici dei sottufficiali, stabiliti dall'articolo 17 del testo unico sullo stato dei sottufficiali, sono modificati come appresso:
sergenti e sergenti maggiori N. 7880
marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori » 5168

Il numero dei marescialli ordinari, capi e maggiori di cui al comma precedente è aumentato:

1°) in relazione ai posti che si sono resi vacanti dal 1° luglio 1927, e che si renderanno vacanti ancora negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni e dei magazzini militari, tenuto conto delle riduzioni derivanti dal Regio decreto 27 aprile 1934, n. 985, e dall'istituzione del ruolo di cui al successivo articolo 19;

2°) in relazione alle vacanze verificatesi fino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facoltà consentita al Ministro per la guerra con Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606.

I posti così aumentati, in via transitoria, sono soppressi in ragione di 50 per ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1932-33;

3°) in relazione ai posti che i marescialli siano stati o siano chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza, in base alla facoltà consentita dall'articolo 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

(È approvato).

ART. 15.

Il Ministro per la guerra, entro i limiti numerici di cui all'articolo 16, ha facoltà di trasferire nella posizione di servizio territoriale, col grado rivestito, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno 12 anni di servizio, quando siano giudicati non più idonei al servizio alle truppe, ma idonei al servizio territoriale.

Qualora detti sottufficiali non possano essere trasferiti nell'anzidetta posizione o per mancanza di idoneità, o perchè giudicati non meritevoli, o perchè già raggiunta la cifra di cui all'articolo 16, sono dispensati dal servizio o collocati a riposo, se abbiano rispettivamente compiuto 12 o 20 anni di servizio.

(È approvato).

ART. 16.

La posizione di servizio territoriale, di cui all'articolo precedente, comprende tutti quei servizi ed incarichi presso o fuori dei corpi che non importino impieghi nei reparti di truppa, oltre gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni e i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.

Il numero dei sottufficiali in servizio territoriale è fissato a 1000, ed è in più di quello stabilito dall'articolo 14.

(È approvato).

ART. 17.

È fatta facoltà di impiegare in incarichi di carattere territoriale i marescialli ordinari, solo quando non vi sieno elementi atti nei gradi di maresciallo capo e maggiore.

In tal caso il periodo di tempo trascorso in servizio presso gli uffici è utile al compimento del periodo di anzianità di grado richiesto per la promozione al grado superiore.

(È approvato).

ART. 18.

Al compimento del 35° anno di servizio effettivo, i sottufficiali, che si trovino alle armi, devono essere collocati a riposo.

Per l'arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni stabilite da leggi speciali.

(È approvato).

ART. 19.

È istituito un ruolo di impiegati d'ordine presso l'amministrazione centrale della guerra « gruppo C ».

Detto ruolo comprende:

Grado	9° — Archivisti capi . . .	posti	20
»	10° — Primi archivisti . . .	»	60
»	11° — Archivisti	»	100
»	12° — Applicati	»	170

Totale posti 350

Di altrettanti posti sono diminuiti i corrispondenti gradi del ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari.

(È approvato).

ART. 20.

Il reclutamento degli impiegati d'ordine, di cui all'articolo precedente, sarà effettuato esclusivamente tra i sottufficiali del Regio esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, mediante concorsi per titoli e per esami.

I vincitori dei concorsi anzidetti saranno nominati al grado iniziale.

(È approvato).

ART. 21.

Le promozioni ai gradi 9º, 10º e 11º saranno conferite con le norme vigenti per il personale gruppo C delle amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

ART. 22.

I posti di ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari — stabiliti in numero di 1931 dal Regio decreto 27 aprile 1931, n. 985, e messi a disposizione dei sottufficiali del Regio esercito man mano che si rendono vacanti — sono ridotti a 1581.

(È approvato).

ART. 23.

Il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso senza limitazione di numero anche ai marescialli capi.

In caso di particolare rilevanza o delicatezza, il permesso può essere concesso dal Ministero anche a sottufficiali mancanti della prescritta anzianità di servizio.

(È approvato).

ART. 24.

L'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, stabilito dal Regio decreto 27 aprile 1931, numero 985, è sostituito dal seguente:

Primi commessi	N.	3
Commessi e uscieri capi	»	53
Uscieri	»	74
Inservienti	»	40
Legatori di libri	»	2
Commessi di magazzino	»	1
Agenti di magazzino	»	1

Totale N. 174

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di modificare questo articolo nel modo seguente:

L'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, stabilito dal Regio decreto 27 aprile 1931, numero 985, è sostituito dal seguente:

Primi commessi	N.	5
Commessi e uscieri capi	»	65
Uscieri	»	70
Inservienti	»	30
Legatori di libri	»	2
Commessi di magazzino	»	1
Agenti di magazzino	»	1

Totale N. 174

L'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra accetta questa modifica?

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Risponderà l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

ARCANGELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Pure apprezzando i fini che hanno indotto la Commissione a proporre questa modificazione, la finanza è costretta a non accettarla, perchè importerebbe uno squilibrio con le altre Amministrazioni.

Sarà studiato....

PRESIDENTE. La Commissione accetta di trasformare l'emendamento in raccomandazione?

BENNI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Accetta.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento è trasformato in raccomandazione. Metto a partito l'articolo 24 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Continuiamo nella lettura degli articoli.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 25.

I sergenti maggiori già iscritti sui quadri d'avanzamento a scelta o d'avanzamento ad anzianità, alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno promossi marescialli ordinari, a scelta o ad anzianità, con le norme di cui al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514.

(È approvato).

ART. 26.

I sottufficiali in servizio territoriale che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in più degli organici stabiliti dall'articolo 16, saranno riassorbiti gradualmente.

Ai fini suddetti è data facoltà al Ministro per la guerra di togliere dal servizio territoriale i sottufficiali ancora idonei a incondizionato servizio presso le truppe, dando la precedenza a coloro che ne facciano domanda.

Finchè il numero dei sottufficiali in servizio territoriale supererà quello stabilito dall'articolo 16, sarà diminuito di altrettanto il numero dei marescialli stabilito dall'articolo 14.

(È approvato).

ART. 27.

I sottufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di trattenuti alle armi, a mente dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, possono rimanere in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio o del 60° anno di età, salvo la facoltà al Ministro per la guerra di collocarli a riposo in qualunque tempo a suo insindacabile giudizio.

Essi gravano sulla totalità degli organici dei marescialli sia alle truppe che nella posizione di servizio territoriale.

Detti sottufficiali conserveranno *ad personam* l'indennità pensionabile di lire 700 annue, loro concessa in base all'articolo 59 del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295.

(È approvato).

ART. 28.

I marescialli ordinari che saranno nominati a scelta in applicazione della presente legge, saranno intercalati in ragione di uno ogni due fra i pari grado promossi con riserva di anzianità con decreto ministeriale 7 febbraio 1934, n. 14, fino al completamento dei posti disponibili.

Ad essi sarà attribuita, nel nuovo grado, l'anzianità assoluta che loro sarebbe spettata, se le promozioni a scelta avessero avuto luogo insieme con quelle ad anzianità.

La decorrenza degli assegni, però, sarà quella derivante dalla data del decreto di promozione.

(È approvato).

ART. 29.

All'attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, i posti del grado 9° del ruolo stesso saranno coperti dagli archivisti capi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso la detta amministrazione centrale, nel limite dei posti stessi e in ordine di anzianità.

Tutti i posti di primo archivista, archivistista ed applicato del ruolo anzidetto, saranno attribuiti agli impiegati del ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso l'amministrazione centrale della guerra e che ricoprano posti di grado uguale a quello da conferire, o, altrimenti, di grado superiore se conseguito in soprannumero, nel qual caso il collocamento ha luogo pure in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Tale collocamento in soprannumero sarà compensato con corrispondenti vacanze di posti nel grado immediatamente inferiore.

(È approvato).

ART. 30.

All'attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, gli alunni d'ordine che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso detta amministrazione centrale, saranno collocati, in ordine di anzianità, e nel limite dei posti disponibili, nel grado 12° del menzionato ruolo, al compimento del periodo di 5 anni di permanenza nel grado 13°, previsto dall'articolo 20 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, se giudicati meritevoli dal consiglio d'amministrazione.

(È approvato).

ART. 31.

Sono abrogati gli articoli 4, 6, 9, 18, 19, 20, 21 e 34 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

(È approvato).

ART. 32.

Sono abrogati gli articoli 66 del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295, e

10 e 14 del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294.

I marescialli d'alloggio maggiori dei carabinieri Reali, che attualmente sono provvisti della speciale indennità pensionabile prevista dall'articolo 10 del citato Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, la conservano *ad personam*.

(È approvato).

ART. 33.

Il Ministro per la guerra ha la facoltà di apportare, di concerto col Ministro per le finanze, al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, tutte le modificazioni conseguenti alla presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922. (*Stampato*, n. 142-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922. ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e delle relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e le relative norme di attuazione. (*Stampato*, n. 147-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Lecce e detta le norme per la sua attuazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo. (*Stampato*, n. 148-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia Aeronautica. (*Stampato* n. 149-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpre-

tazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica. (*Stampato* n. 150-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458 circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile

1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico (*Stampato* n. 151-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio. (*Stampato* n. 152-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra. (*Stampato* n. 153-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali. (*Stampato* n. 154-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne ha facoltà.

PUPPINI, *Ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 793, che approva una Convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Trieste-Rodi-Alessandria. (158)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Commissione per la conversione in legge dei decreti legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, portante disposizioni complementari al Regio decreto-legge, 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut. (157).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Commissione per la conversione in legge dei decreti legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma; (43)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case; (85)

Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale; (125)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini; (126)

Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra; (134)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922; (142)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e delle relative norme di attuazione; (147)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo; (148)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica. (149)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento.

zamento degli ufficiali della Regia aeronautica; (150)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico; (151)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio; (152)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra; (153)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali. (154).

Dichiaro aperta la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma: (43)

Presenti e votanti.	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	328
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case: (85)

Presenti e votanti.	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	328
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale: (125)

Presenti e votanti.	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	325
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini: (126)

Presenti e votanti.	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	323
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra: (134)

Presenti e votanti.	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	324
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione a personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922: (142)

Presenti e votanti.	328
Maggioranza	165
Voti favorevoli	325
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di

ampliamento della città di Lecce e delle relative norme di attuazione: (147)

Presenti e votanti. . . . 328
Maggioranza 165
Voti favorevoli 324
Voti contrari 4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo: (148)

Presenti e votanti. . . . 328
Maggioranza 165
Voti favorevoli 324
Voti contrari 4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia Aeronautica: (149)

Presenti e votanti. . . . 328
Maggioranza 165
Voti favorevoli 323
Voti contrari 5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica: (150)

Presenti e votanti. . . . 328
Maggioranza 165
Voti favorevoli 322
Voti contrari 6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico: (151)

Presenti e votanti. . . . 328
Maggioranza 165
Voti favorevoli 323
Voti contrari 5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'au-

mento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio: (152)

Presenti e votanti. . . . 328
Maggioranza 165
Voti favorevoli 323
Voti contrari 5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra: (153)

Presenti e votanti. . . . 328
Maggioranza 165
Voti favorevoli 326
Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente la applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali: (154)

Presenti e votanti. . . . 328
Maggioranza 165
Voti favorevoli 327
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asquini. Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barenghi — Barni — Basile — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Bufarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caffarelli — Calvetti — Calza-Bini — Cannelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Colbolli Gigli — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cucini — Cупello.

Da Empoli — D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — De Collibus — Defenu — De Francischi — Del Bufalo — De Marsanich — De Regibus — Di Belsito Parodi Giuseppino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Di Castelferretto — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Gastaldi — Genaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guidi Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Lami — Landi — Lanfrancopi — Lantini — Lembo — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lucchini — Lucentini.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Maraviglia — Marchini — Marcucci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiorri — Menegozzi — Mezzi — Michelini — Milani — Misciattelli — Moncada Di Pater-

nò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Oriandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Pottino di Capuano — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaeli — Razza — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Visco.

Zingali.

Sono in congedo:

Ferretti Lando.

Lualdi.

Mendini — Miori.

Tullio.

Sono ammalati:

Alberici.

Caccese.

Dentice Di Frasso.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 26 MAGGIO 1934

Marchi.
Parisi Alessandro.
Verdi — Vinci.

Assenti per ufficio pubblico:

Amicucci.
Baragiola — Begnotti — Bombrini — Borghese.
Chiarelli — Coselschi.
Dalla Bona — Del Croix — De Marsico — Diaz — Donegani.
Garibaldi.
La Rocca — Luzzati.

Maracchi — Mazzucotelli — Motta.
Nicolato.
Orsolini Cencelli.
Pocherra.
Sangiorgi.
Zugni-Tauro De Mezzan.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

